

LA TUTELA DEL GIOVANE ATLETA NELL'EQUILIBRIO TRA
SPECIFICITÀ DELLO *SPORT* E DIRITTO COMUNITARIO

SAFEGUARD OF YOUNG ATHLETES BETWEEN SPORT'S
SPECIFICITY AND EU'S LAW

Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp 199 a 240

Fecha entrega: 25/04/2015
Fecha aceptación: 15/06/2015

LORENZO RIPA
Professore a contratto Università Telematica San Raffaele Roma
lorenzo.ripa@unisanraffaele.gov.it

RIASSUNTO: Il saggio affronta problematiche relative ai rapporti tra le regole sportive e il diritto comunitario, analizzando le sentenze della Corte di Giustizia, dal caso Walrave a quello Meca Medina, che più di altre hanno inciso su tale relazione. In seguito, l'esame si incentra sulla tutela del giovane atleta tramite la valutazione delle regole federali che potrebbero essere d'ostacolo alla realizzazione di principi di matrice europea. Nello specifico, vengono presi in considerazione il c.d. vincolo sportivo e le indennità di formazione, al fine di valutarne eventuali profili di invalidità nel confronto con la funzione sociale ed educativa dello *sport* di cui all'art. 165 TFUE.

PAROLE CHIAVE: Tutela atleta minore, funzione sociale ed educativa dello *sport*, vincolo sportivo, indennità di formazione.

ABSTRACT: This essay confronts issues related between the relationship of sport rules and EU's law, analyzing the Court of Justice's judgments, from cases Walrave to Meca Medina, which have affected more than others on that relationship. Later, the study focuses on the safeguard of the young athlete through the evaluation of the federal rules that could be an obstacle to the realization of European values. Specifically, this essay considers the so-called sport bond and the training fees, in order to assess any invalidity profiles in comparison with the social and educational role of sport of the art. 165 Treaty on the Functioning of the European Union.

KEY WORDS: Safeguard of the young athlete; social and educational role of sport; sport bond, training fees.

SUMARIO: I. I RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E REGOLE SPORTIVE. - 1. Il principio di specificità dello *sport* e la sua funzione sociale. - 2. Le sentenze della Corte di Giustizia applicazione del principio di specificità. - 3. Il caso Meca Medina e il controllo di proporzionalità delle norme sportive. - II. VINCOLO SPORTIVO, INDENNITÀ DI FORMAZIONE E TUTELA DEL GIOVANE ATLETA. - 1. VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE IN GENERALE. - 2. L'esempio del calcio italiano: il vincolo sportivo e le indennità di formazione nella regolamentazione della FIGC. - 3. Da Bosman al caso Bernard. - III. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IL CONFRONTO TRA LE REGOLE FEDERALI E LA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DELLO *SPORT*. - 1. L'invalidità del vincolo dei "giovani dilettanti" e dei "giovani di serie": i casi Camilleri e Pacilli. - 2. L'indennità di formazione: uno su mille ce la fa.

I. I RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E REGOLE SPORTIVE.

Molto spesso lo *sport* si risolve in un delicato gioco di equilibri, in un'armonia di movimenti che distinguono la prestazione dell'atleta quale risultato della educazione consapevole del proprio corpo¹. L'immagine non può non evocare una serie di *performance* che sono rimaste impresse nella storia dello *sport* mondiale: l'eleganza con la quale Nadia Comaneci volteggiava alle Olimpiadi di Montreal del 1976², oppure la perseveranza del pistard Antonio Maspes in *surplage* sulla bicicletta per oltre venti minuti prima di sprintare

¹ Il corpo "sportivo" non svolge la funzione di semplice oggetto, ma diviene soggetto della *performance* sportiva, così lo *sport* consiste nell'educare il proprio corpo a determinati movimenti per il raggiungimento di un fine, DI NELLA, L.: "Lo sport. Profili teorici e metodologici", in AA.VV. Manuale di diritto dello sport (a cura di L. DI NELLA). Napoli (2010), p. 14 ss.

² A soli quattordici anni divenne la stella delle Olimpiadi di Montreal 1976. Il 18 luglio diventò la prima ginnasta ai Giochi olimpici a ricevere il massimo punteggio ottenibile alle parallele asimmetriche. La votazione, dopo una prestazione stupefacente, fu ritardata poiché i computer erano programmati per registrare votazioni fino al 9,99. Al posto del 10 fu inserito nel computer il voto 1,00 che in realtà fu moltiplicato per dieci volte. Nel corso dell'evento olimpico ottenne il punteggio perfetto altre sei volte, vincendo tre medaglie d'oro (concorso generale individuale, trave e parallele asimmetriche), una d'argento (concorso generale a squadre) e una di bronzo (corpo libero).

vittorioso³, fino anche alla coordinazione nel gesto tecnico di Sergey Bubka considerato unanimemente il più grande astista di tutti i tempi⁴.

Per certi versi, il medesimo concetto di equilibrio sembra interessare anche i rapporti tra le regole sportive⁵ e le norme di diritto comunitario e, ancora più sottilmente, i rapporti tra queste ultime e le prerogative tipiche del fenomeno sportivo. Sicché, sembra opportuno soffermarsi sul principio di specificità dello *sport*⁶, in quanto la questione che si pone come più immediata è proprio quella volta a comprendere come queste particolarità, che sfociano in una tensione naturale verso l'autoregolamentazione, possano conciliare con i

³ Antonio Maspes, professionista dal 1952 al 1968, fu sette volte campione del mondo nella velocità. Fra le sue vittorie, cinque Gran Premi di Parigi consecutivi. Il 20 luglio 1960 stabilì inoltre il record mondiale sui 200 metri contro Michel Rousseau dopo un *surplace* durato ben venticinque minuti.

⁴ È considerato unanimemente il più grande di tutti i tempi nella specialità del salto con l'asta, del cui *record* mondiale *outdoor* è tutt'ora il detentore. Ha detenuto anche il *record* mondiale *indoor* di specialità con la misura di 6,15 mt dal 21 febbraio 1993 al 15 febbraio 2014, quando Renaud Lavillenie ha superato tale primato con la nuova misura di 6,16 mt.

⁵ Le regole sportive hanno natura negoziale come si desume dall'art. 15, comma 2, del c.d. decreto Melandri (d.lg. 23 luglio 1999, n. 242) nella parte in cui qualifica le Federazioni sportive nazionali come associazioni con personalità giuridica di diritto privato; sicché, l'autonomia concessa alla FIGC è la stessa che viene riconosciuta a qualsiasi altro ente con personalità giuridica di diritto privato ed incontra anche i medesimi limiti nel giudizio di liceità e nel controllo di meritevolezza e di proporzionalità dell'atto che ne è manifestazione, DI NELLA, L.: "Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma", in *Riv. dir. sport* (2000), p. 71 ss. Oltretutto, la natura privatistica delle regole del codice di giustizia sportiva può desumersi anche dall'art. 23 dello Statuto del CONI il quale individua una serie di attività che "esclusivamente" hanno valenza pubblicistica ed, in particolare, dal suo comma 1-*bis* in base al quale: "Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse". Ancor prima della riforma Melandri ritenevano che le federazioni fossero soggetti di diritto privato, LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, Milano (1975), p. 104 ss.; MARANI TORO, A.: "Federazioni Sportive", in *Noviss. dig. it.*, Appendice III, Torino (1982), p. 681 ss.; DE SILVESTRI, A.: "Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport", in *Riv. dir. sport* (1992), p. 283 ss.; QUARANTA, A.: "Sulla natura delle federazioni sportive nazionali", in *Riv. dir. sport* (1986), p. 173 ss.

⁶ Sul principio di specificità, cfr. DI NELLA, L.: "Le federazioni nazionali", cit., p. 53 ss.; ID.: "Lo sport. Profili teorici e metodologici", cit. p. 54 ss.; ID.: "Lo sport nel diritto primario dell'unione europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo", in *Rass. dir. econ. sport* (2011), 1, p. 5 ss.; ID.: "Costituzionalità della giustizia sportiva e principio di specificità dello sport", in *Rass. dir. econ. sport* (2012), 1-2, p. 75 ss.; COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso", in *Riv. dir. econ. sport* (2006), p. 17; BASTIANON, S.: "La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario", in *Riv. it. dir. pubbl. com.* (2009), p. 392 ss.

diritti e le libertà sanciti nei Trattati che tutelano l'atleta in quanto uomo, prima che come tale.

1. Il principio di specificità dello *sport* e la sua funzione sociale.

Come sottolineato in dottrina⁷, non è agevole fornire una definizione del principio se non come l'insieme degli aspetti singoli ed essenziali dello *sport* che lo distinguono da qualsiasi altra attività e, dunque, quel suo carattere poliedrico che lo porta ad assolvere ad una serie di funzioni quale quella sociale, culturale e così anche educativa, ricreativa, fino alla tutela della salute di chi lo pratica.

Particolare interesse ha destato questo profilo più strettamente sociale⁸ che è stato evidenziato anche in ambito comunitario; così, già nel Trattato di Amsterdam si sottolineava “la rilevanza sociale dello *sport*, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone”, oppure nella Relazione di Helsinki⁹ ed, in seguito, nella Dichiarazione di Nizza¹⁰ che invita l'Unione europea a “tener conto, anche se non dispone di

⁷ ZYLBERSTEIN, J.: “La specificità dello sport nell'Unione Europea”, in *Riv. dir. econ. sport* (2008), p. 59 ss.

⁸ Cfr. BASTIANON, S.: “La funzione sociale dello sport”, cit., p. 397 ss.; PONTE, F.V.: “Indennità di formazione e funzione sociale ed educativa dello sport: quando l'interesse generale giustifica la restrizione della libertà di circolazione”, in *Dir. merc. lav.* (2010), 1-2, p. 193; ZYLBERSTEIN, J.: “La specificità dello sport”, cit., p. 59 ss.

⁹ Relazione di Helsinki sullo *sport*, COM(1999) 644, ove si legge (punto n. 1) che il Parlamento europeo “accoglie favorevolmente le dichiarazioni della Commissione sull'importanza delle funzioni educativa e sociale dello *sport*; sottolinea il carattere socializzante dell'attività sportiva e l'importanza che essa riveste non soltanto per quanto riguarda lo sviluppo fisico, ma anche sul piano spirituale, in quanto fattore di apprendimento di importanti valori sociali, quali lo spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la tolleranza e la solidarietà”.

¹⁰ Consiglio europeo di Nizza, 7-10 dicembre 2000, Conclusioni della Presidenza, Allegato IV che presta particolare attenzione alla anche tutela del giovane atleta. Così si legge (punti 12 e 13): “Il Consiglio europeo sottolinea i vantaggi della pratica sportiva per i giovani e insiste sulla necessità che un'attenzione particolare sia prestata, soprattutto dalle associazioni sportive, all'educazione e alla formazione professionale dei giovani sportivi di alto livello, affinché il loro inserimento professionale non sia compromesso dalla carriera sportiva, al loro equilibrio psicologico e ai loro legami familiari nonché alla loro salute, segnatamente alla prevenzione del doping. Apprezza l'apporto delle associazioni ed organizzazioni che, nell'attività di formazione, rispondono a queste esigenze e offrono un contributo sociale prezioso. Il Consiglio europeo esprime la sua preoccupazione in relazione alle transazioni commerciali che hanno per oggetto gli sportivi minorenni, provenienti anche da paesi terzi, nella misura in cui non rispettano la vigente legislazione sul lavoro o mettono a repentaglio la salute e il benessere dei giovani sportivi. Invita le associazioni sportive degli Stati membri a compiere indagini su tali pratiche, a tenerle sotto controllo e, se del caso, a prevedere opportune misure di regolamentazione”.

competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello *sport*, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”.

Solamente a seguito del Trattato di Lisbona¹¹ il principio di specificità ha trovato esplicita collocazione nell'art. 165 TFUE che indica come “l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello *sport*, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa”. Questo riconoscimento ha condotto ad una serie di apprezzabili conseguenze; da un lato il principio, come si vedrà, rappresenta il criterio legale per guidare l'applicazione delle norme giuridiche ai regolamenti sportivi¹², in quanto gli obiettivi caratteristici dello *sport* che questi ultimi sono chiamati a concretizzare devono sempre collimare coi valori espressione dell'ordinamento comunitario. Per altro verso, esso segna il definitivo abbandono delle c.d. teorie pluralistiche degli ordinamenti¹³, considerato che a seguito dell'espressa attestazione delle peculiarità dello *sport* direttamente dal Trattato queste non possono più essere considerate come motivo per una completa esenzione dalla disciplina comunitaria, ma devono essere intese come un riconoscimento delle molteplici sfaccettature che può assumere lo *sport*, le quali trovano tutela diretta da parte dei principi e delle libertà di matrice europea e solamente una limitata parte di esse, invece, è lasciata alla regolamentazione tecnica delle varie federazioni¹⁴.

¹¹ Entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

¹² DI NELLA, L.: “Costituzionalità della giustizia sportiva”, cit., p. 76; ID.: “Lo sport nel diritto primario dell'unione europea”, cit., p. 14.

¹³ Questa è la c.d. teoria della pluralità degli ordinamenti che fa anche del fenomeno sportivo un ordinamento giuridico autonomo rispetto all'ordinamento giuridico italo-comunitario cfr. CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*, Milano (1963), *passim*; ID.: “La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo”, in *Foro it.* (1933), I, c. 1381 ss.; GIANNINI, M.S.: “Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi”, in *Riv. dir. sport.* (1949), p. 10 ss.; ID.: “Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici”, in Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia. Roma (1950), IV, p. 455 ss.; ID.: “Gli elementi degli ordinamenti giuridici”, in *Riv. trim. dir. pubbl.* (1958), p. 219 ss. Più in generale sulla teoria della pluralità degli ordinamenti cfr. SANTI ROMANO: *L'ordinamento giuridico*. Pisa (1917) p. 93 ss.; CAPOGRASSI, C.: “Alcune osservazioni sopra le molteplicità degli ordinamenti giuridici”, in *Riv. int. fil. dir.* (1935), p. 9 ss.; MODUGNO, F.: “Pluralità degli ordinamenti”, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano (1983), p. 32 ss.; CAMMARATA, A.E.: “Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici”, in *Form. sap. giur.*, Milano (1963), p. 185 ss.; PICCARDI, L.: “La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio”, in AA.VV. *Scritti in onore di Santi Romano*. Padova (1940), p. 249 ss.

¹⁴ GRECO, G.: “Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?”, in *Giorn. dir. amm.* (2014), 8-9, p. 822. Per le dottrine critiche nei confronti dell'autonomia dello sport come ordinamento giuridico separato da quello statale si rinvia agli scritti di Autori che hanno inquadrato il fenomeno sportivo all'interno dell'ordinamento giuridico inteso in maniera unitaria, cfr. DI NELLA, L.: “La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo”, in *Riv. dir. sport.*

2. Le sentenze della Corte di Giustizia applicazione del principio di specificità.

Il tema delle regole dello *sport* e del loro rapporto con le norme di diritto comunitario ha coinvolto anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Queste sentenze, la cui vicenda abbraccia una trentina di anni ed oltre, mostrano come le istituzioni comunitarie si siano interessate della relazione tenendo ben presente le particolarità del fenomeno sportivo già prima della definitiva consacrazione del principio di specificità. Sicché, le decisioni della Corte rappresentano altrettante situazioni nelle quali s'è ritenuto che lo *sport* fosse in grado di derogare, anche parzialmente, alle libertà e ai diritti sanciti nei Trattati¹⁵.

La prima di queste è la sentenza Walrave del 1974 che si è occupata di un regolamento, emanato dall'*Union Cycliste Internationale* (UCI) in occasione dei campionati mondiali di ciclismo su pista¹⁶, che imponeva agli allenatori di avere la medesima nazionalità del proprio corridore¹⁷. La Corte si è trovata

(1998), p. 38 ss. ID.: *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*. Napoli (1999), p. 83 ss.; LEPORE, A.: "L'illecito nell'attività sportiva: una nuova prospettiva", in *Rass. dir. econ. sport.* (2006), p. 99 ss.; ID.: "Sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive. Il ruolo dei giudici di gara", nota a Cass., 27 ottobre 2005, n. 20908, in *Rass. dir. econ. sport.* (2006), p. 522; ID.: *Responsabilità civile e tutela della "persona-atleta"*. Napoli (2009), p. 46 ss.; INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*. Napoli (2008), p. 64 ss.; RIPA, L.: "La responsabilità oggettiva delle società calcistiche: meritevolezza, proporzionalità e prospettive di riforma delle regole del codice di giustizia sportiva", in *Rass. dir. econ. sport.* (2013), 1-2, p. 153 ss. Più in generale sulla unitarietà dell'ordinamento giuridico cfr. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli (2006), 3^a ed., p. 290 ss.; ID., "Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", in *Rass. dir. civ.* (2005), p. 190 ss., e ora in ID.: *L'ordinamento vigente e i suoi valori*. Napoli (2006), p. 6 ss., spec. p. 22;

¹⁵ Per un'ampia panoramica di queste deroghe, COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport", cit., p. 19 ss.

¹⁶ Corte Giust., 12 Dicembre 1974, c. 36/74, B.N.O. Walrave, J.N. Koch contro Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federacion Espanola Ciclismo, in *Foro it.* (1975), IV, c. 81. In senso critico, TRABUCCHI, A.: "Sport e lavoro lucrativo. Partecipazione alle gare e requisito della cittadinanza in uno dei paesi della Comunità Europea", in *Riv. dir. civ.* (1974), II, p. 622 ss.; sulla stessa linea COCCIA, M.: "L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea", in *Riv. dir. sport.* (1994), p. 350. Sul tema si vedano anche, DI NELLA, L.: "Lo sport nel diritto primario dell'unione europea", cit., p. 5 ss.; ID.: "Costituzionalità della giustizia sportiva", cit., p. 77 ss.; BASTIANON, S.: "La funzione sociale dello sport", cit., p. 394 ss.

¹⁷ Gli attori, Walrave e Koch, entrambi di nazionalità olandese, esercitavano professionalmente l'attività d'allenatori in particolari corse ciclistiche, ossia gare di mezzofondo nelle quali gli atleti (i c.d. *stayers*) corrono dietro motociclette condotte dall'allenatore. Fra le corse cui gli attori partecipano figuravano i campionati mondiali, il cui regolamento, emanato dalla UCI prevedeva che "a partire dal 1973 l'allenatore dovrà avere

ad affrontare problematiche connesse alla possibilità o meno che la composizione delle squadre nazionali fosse argomento valido per derogare al principio comunitario che vieta di discriminare i lavoratori degli Stati membri per motivi di nazionalità (art 45 TFUE¹⁸). La decisione ha espresso una serie di spunti poi variamente ripresi dalle altre che l'hanno seguita: sostanzialmente, si afferma che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solamente in quanto sia configurabile come attività economica e che, pertanto, esula dal principio summenzionato la composizione delle squadre sportive, e in particolare delle rappresentative nazionali, in quanto è operata esclusivamente sulla base di criteri tecnico-sportivi, avulsi da qualsivoglia profilo economico. Tale interpretazione derogatoria, si dice in ultimo, va intesa molto rigorosamente e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce¹⁹.

A medesime conclusioni perviene la sentenza Donà del 1976²⁰, chiamata a giudicare sulla compatibilità d'una norma della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FICG), che precludeva il tesseramento ai giocatori che non avessero la cittadinanza italiana, col medesimo divieto di discriminazione dei lavoratori europei²¹. La Corte ha evidenziato come rivesta carattere economico l'attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazione di servizi retribuita. Se cittadini di uno Stato membro, tali calciatori possono dunque fruire, in tutti gli altri Stati membri, delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Queste norme, tuttavia, non sono in contrasto con una disciplina o prassi che escluda i giocatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici, ma inerenti al carattere e alla fisionomia specifica di

la stessa nazionalità del corridore". Gli attori ritenevano, pertanto, che una simile norma, nella misura in cui essa impedisce che un allenatore, cittadino d'uno Stato membro, presti i suoi servizi ad un corridore, cittadino d'un altro Stato membro, fosse incompatibile con il principio che vieta di discriminare i lavoratori per motivi di nazionalità oggi sancito dall'art. 45 TFUE.

¹⁸ "La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro".

¹⁹ Corte Giust., sentenza Walrave, cit., punti 4-6 e 7-10.

²⁰ Corte Giust., 14 luglio 1976, c. 13/76, Donà c. Mantero, in *Foro it.*, 1976, c. 361, e in *Giur. it.* (1976), I, c. 1649, con nota di TRABUCCHI, A.: "Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Europea". Si vedano anche, BIANCHI D'URSO, F.: "Attività sportiva e libera circolazione nella CEE", in *Dir. lav.*, 1992, p. 482 ss.; VIDIRI, G.: "La libera circolazione dei calciatori nei paesi della C.E.E. ed il blocco calcistico delle frontiere", in *Giur. it.* (1989), IV, c. 66 ss.

²¹ La Federazione italiana giuoco calcio decise chiudere agli atleti stranieri all'indomani della deludente prestazione della Nazionale italiana ai mondiali di calcio del 1966. Tale provvedimento perdurò fino alla stagione calcistica 1980-81 nella quale furono "riaperte le frontiere" ai calciatori stranieri.

dette competizioni, e che hanno quindi natura prettamente sportiva, come ad esempio nel caso di incontri tra rappresentative nazionali di due paesi²².

Le sentenze manifestano il peso che i giudici di Lussemburgo intesero conferire alle specificità del fenomeno sportivo, dando luogo a quella che è stata definita una applicazione “sfumata” del diritto comunitario²³. Gli attributi della regola sportiva rappresentano il vero discrimine tra applicazione delle norme del Trattato o deroga ad esso: le “regole di natura economica” devono essere applicate in piena conformità al diritto comunitario, mentre le “regole puramente sportive” sono sottratte a tale assoggettamento²⁴.

Gli stessi principi sono serviti alla Corte di Giustizia per decidere sul c.d. caso Bosman²⁵, che di certo ha avuto maggiore risonanza anche per gli effetti che la sentenza ha riservato per la regolamentazione del calcio europeo²⁶. Nello specifico, è stata giudicata incompatibile col principio di libera circolazione dei lavoratori la norma secondo la quale una società calcistica potesse pretendere il pagamento di una somma di denaro per il passaggio ad un'altra squadra di un proprio calciatore giunto a scadenza di contratto²⁷. Le medesima incompatibilità è stata riscontrata anche nei confronti delle norme delle associazioni o federazioni sportive, nazionali ed internazionali, intese a limitare la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini dei paesi aderenti

²² Corte Giust., sentenza Donà, cit., punti 12, 13 e 14.

²³ ZYLBERSTEIN, J.: “La specificità dello sport”, cit., p. 62.

²⁴ Le medesime considerazioni si rinvengono in altre sentenze, Corte Giust., 11 aprile 2000, c. 51/96 e c. 191/97, Christelle Delière contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (c. 51/96) e François Pacquée (c. 191/97), in *Raccolta* (2000), I, p. 2549, punto 43; Corte Giust., 13 aprile 2000, c. 176/96, Lehtonen e Castors Braine, in *Raccolta* (1996), I, p. 2681, punto 34.

²⁵ Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman e altri, in *Foro it.* (1996), IV, c. 1 ss., con note di BASTIANON, S.: “Bosman, il calcio e il diritto comunitario”, e di VIDIRI, G.: “Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea”, in *Riv. dir. sport.* (1996), p. 546 ss., con nota di COCCIA, M.: “La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?” e in *Dir. com.* (1996), p. 311, con nota di TELCHINI, L.: “Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica”;

²⁶ La disciplina attualmente vigente in materia di trasferimento di atleti è stata sensibilmente influenzata dai principi stabiliti nella sentenza *Bosman*. I trasferimenti di atleti in scadenza di contratto avvengono oggi a parametro zero, ciò significa che le società di destinazione non sono tenute a pagare alcunché alle società per le quali l'atleta prestava in precedenza la propria attività: conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori, una volta scaduto il contratto di lavoro fra sodalizio e atleta (e, quindi, una volta venuto meno il vincolo di appartenenza), l'atleta “svincolato” è libero di negoziare a proprio piacimento le condizioni del successivo contratto di lavoro, senza ingerenza di terzi.

²⁷ Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punti 92 e ss.

all'Unione europea, alle competizioni che organizzano²⁸; in questo caso la Corte, a differenza di quanto si diceva in precedenza circa le rappresentative nazionali e le ragioni non economiche che sono alla base della loro composizione, ha riscontrato l'illegittimità della regola controversa, poiché il legame tra un sodalizio calcistico e lo Stato membro nel quale esso stabilisce i propri interessi non può considerarsi inerente all'attività sportiva ed in quanto tale è sottoponibile alle norme di diritto comunitario²⁹. Anche se a prima vista parrebbe il contrario, anche tali risultanze tratteggiano una deroga ai principi comunitari, seppur più circoscritta, poiché i giudici non hanno inteso deregolamentare i trasferimenti dei calciatori, ma hanno ritenuto che le norme sportive controverse fossero eccessivamente vincolanti per gli atleti o comunque inadeguate agli obiettivi perseguiti³⁰.

3. Il caso Meca Medina e il controllo di proporzionalità delle norme sportive.

Questa sorta di immunità che preservava le c.d. regole puramente sportive da ingerenze del diritto comunitario sembra entrare in crisi con la sentenza Meca Medina³¹, che vede protagonisti due atleti professionisti del nuoto di lunga distanza, equivalente acquatico della maratona. Nel ricorso³² si contestava che la soglia di tolleranza del nandrolone stabilita dai regolamenti *antidoping*, sostanza proibita cui i due erano stati trovati positivi e perciò

²⁸ Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punti 115 e ss.

²⁹ Nello specifico (Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punti 127 e 131), si dice che a differenza della sentenza *Donà*, ove la Corte ha riconosciuto che le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi che abbiano natura prettamente sportiva (come, ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi), nella fattispecie in esame le norme controverse non riguardano incontri specifici fra rappresentative nazionali, ma si applicano a tutti gli incontri ufficiali tra società calcistiche e, quindi, alla parte essenziale dell'attività esercitata dai calciatori professionisti. Inoltre si deve rilevare che il legame fra una società calcistica e lo Stato membro nel quale essa è stabilita non può considerarsi inerente all'attività sportiva, in ogni caso non più del legame che unisce tale società al suo quartiere, alla sua città o alla sua regione. Nei campionati nazionali, infatti, si affrontano società di regioni, di città o di quartieri diversi, ma nessuna norma limita, relativamente a tali partite, il diritto delle società di schierare in campo calciatori provenienti da altre regioni, da altre città o da altri quartieri.

³⁰ COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport", cit., p. 19 ss.

³¹ Corte Giust., 18 luglio 2006, c. 519/04, David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee, in *Rass. dir. econ. sport* (2007), p. 99 ss., con nota di LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità e regolamento antidoping" e in *www.giustizia sportiva.it* (2006), f. 2, p. 114 ss., con nota di GLIATTA, G.: "Compatibilità tra le regole per il controllo antidoping e le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi".

³² Particolarità è che, per la prima volta in materia di *sport*, il ricorso alla Corte di Giustizia avviene contro una sentenza del Tribunale di primo grado, anziché in via pregiudiziale su ricorso delle giurisdizioni nazionali.

squalificati, era eccessivamente bassa e che avrebbe potuto condurre all'esclusione di atleti innocenti o semplicemente negligenti. Secondo le istanze dei ricorrenti, il superamento accertato della soglia di tolleranza era dovuto alla consumazione di carne di verro, avendo prova che i metaboliti di nandrolone possono essere prodotti in modo endogeno dall'organismo umano, ad un tasso che può superare la soglia di tolleranza consentita, con il consumo di alcuni alimenti come carni di questo tipo³³.

Nel valutare le censure poste a fondamento della impugnazione, la Corte di Giustizia muove da principi che le erano familiari, approdando, tuttavia, a conclusioni difformi da quelle già patrocinate, che segnano un sostanziale cambio di rotta della sua giurisprudenza in materia.

Si procede dando conferma della distinzione tra regole economiche e regole sportive adducendo che, considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solamente in quanto sia configurabile come attività economica; dunque, quando un'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato, essa ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi³⁴. Tuttavia, i divieti sanciti da queste disposizioni del Trattato non riguardano le regole che vertono su questioni che interessano esclusivamente lo *sport* che, come tali, sono estranee all'attività economica. Pur nella difficoltà di separare gli aspetti economici da quelli sportivi di un'attività sportiva, si sottolinea ancora una volta che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi non

³³ Per completezza, questi i fatti: nel corso di un controllo antidoping effettuato il 31 gennaio 1999 durante le competizioni di Coppa del mondo a Salvador de Bahia, in occasione delle quali si erano classificati, rispettivamente, primo e secondo, David Meca-Medina e Igor Majcen risultavano positivi al *test* contro il nandrolone e venivano squalificati per un periodo di 4 anni. All'indomani della sentenza, esperimenti scientifici dimostrarono che i metaboliti di nandrolone possono essere prodotti in modo endogeno dall'organismo umano, ad un tasso che potrebbe superare la soglia di tolleranza consentita, con il consumo di alcuni alimenti, come la carne di verro. In virtù di questi sviluppi, la *Federación Internacional de Natación* (FINA) ed i due atleti convennero di deferire nuovamente la causa al Tribunale Arbitrale dello Sport, ai fini di un riesame all'esito del quale si ridusse la squalifica a due anni. Gli sportivi proponevano ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa che veniva respinto in primo grado poiché, sostanzialmente si diceva, il regolamento antidoping concerne regole che sono puramente sportive e quindi regole che, secondo principi consolidati della Corte di Giustizia, sono sottratte ad un giudizio di conformità coi principi comunitari. Ciò nonostante, i due decidevano di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Giustizia adducendo una incompatibilità delle regole in materia di *doping* con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi.

³⁴ Corte Giust., sentenza Meca Medina, cit., punti 22 e 23.

ostano a normative o a prassi giustificate da motivi non economici, inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive³⁵.

La Corte evidenzia anche che la restrizione dell'ambito d'applicazione delle suddette norme comunitarie deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e che, pertanto, essa non può essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dall'ambito d'applicazione del Trattato. Alla luce di queste considerazioni, ed in ciò consta la vera novità, si evince che la sola circostanza che una norma abbia carattere puramente sportivo non sottrae dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma o l'organismo che l'ha emanata. Se l'attività sportiva rientra nell'ambito di applicazione del Trattato, allora i requisiti per il suo esercizio sono sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni comunitarie.

Il valore innovativo della sentenza sta, dunque, nell'aver focalizzato l'attenzione sulla attività sportiva *tout court* considerata, nell'ambito della quale operano regole la cui varietà non impedisce agli organi comunitari di valutarne la concordanza con i valori da essi patrocinati³⁶. Evidentemente, non è la natura della misura sportiva, se puramente sportiva o economica, ad essere dirimente nei rapporti che questa ha con le norme comunitarie³⁷, ma è l'attività sportiva e le regole che stabiliscono il suo esercizio che, valutate in concreto, possono dirsi compatibili o meno con queste ultime³⁸.

Siffatto giudizio sul caso di specie si articola in più passaggi, in primo luogo, transita per l'individuazione degli obiettivi che l'istituzione sportiva si prefigge prevedendo una determinata misura e per la verifica della loro legittimità attraverso il confronto con le norme dei Trattati; secondariamente, va valutata la funzionalità della regola allo scopo, tenendo presente che essa in alcun modo deve eccedere quanto necessario per il suo compimento³⁹.

³⁵ Corte Giust., sentenza Meca Medina, cit., punti 25 e 26.

³⁶ Cfr. LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità", cit., p. 101; DI NELLA, L., "Costituzionalità della giustizia sportiva", cit., p. 83.

³⁷ Questa distinzione resiste solamente nel momento in cui si afferma l'esistenza di misure sportive ontologicamente tecniche, ma la distinzione di queste con le regole sportive economiche rimane essenzialmente empirica e di carattere descrittivo, non potendo l'interprete escludere a priori che una norma di natura tecnico-disciplinare sia rilevante per l'ordinamento giuridico unitariamente inteso, LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità", cit., p. 104.

³⁸ Corte Giust., sentenza Meca Medina, cit., punto 42.

³⁹ Cfr. Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punto 104, in base alla quale "le norme sui trasferimenti costituiscono ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori vietati, in linea di principio, dall'art. 48 del Trattato. Ad una diversa conclusione si potrebbe giungere solo se le dette norme perseguissero uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fossero giustificate da imperiosi motivi d'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi, però, la loro

Sicché, se nel perseguimento di tale obiettivo si innescano eventuali effetti restrittivi a valori irrinunciabili del sistema, questi possono essere giustificati soltanto se le misure adottate sono proporzionate ed adeguate al proposito che si intende concretizzare e, dunque, sottratte all'applicazione di norme giuridiche antitetiche, ove risultino essere quelle che, tra le alternative possibili, pregiudicano al minimo le libertà e i diritti fondamentali dell'ordinamento⁴⁰.

Da una valutazione complessiva della sentenza se ne può desumere un dato sostanziale, ovverosia che i rapporti tra fenomeno sportivo e ambito comunitario non sono nel segno di una totale autosufficienza del primo. La specificità di cui tanto s'è detto non può trascendere in una sorta di autonomia, piuttosto consente alle istituzioni sportive di perseguire particolari finalità che sono esemplificazione del carattere poliedrico dello *sport*, pur sempre in linea coi valori comunitari. Ma la sentenza fornisce anche un ulteriore elemento di riflessione: i regolamenti sportivi, espressione di questi obiettivi, dovranno sempre tenere conto del principio di proporzionalità⁴¹, evitando di risultare eccessivi rispetto all'obiettivo perseguito, anche nel caso di regole puramente sportive.

applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non dovrebbe eccedere quanto necessario per farlo". Si veda anche, Corte just., sentenza Lehtonen, cit., secondo la quale "le misure adottate dalle federazioni sportive per garantire il regolare svolgimento delle competizioni non devono eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito". In dottrina sul punto, DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*. Napoli (2003), p. 233 ss.; COLUCCI, M., "L'autonomia e la specificità dello sport", cit., p. 30 ss.; BASTIANON, S.: "Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori", in *Dir. un. eur.* (2010), 3, p. 712 ss.

⁴⁰ Corte Giust., sentenza Meca Medina, cit., punto 42. Sul medesimo solco si pone anche la Relazione della Commissione al Consiglio - *Relazione di Helsinki sullo sport* che precisa: "Giova sottolineare che le libertà fondamentali garantite da quest'ultimo [dal Trattato CE] in genere non ostacolano le misure regolamentari delle associazioni sportive a condizione che dette misure siano oggettivamente giustificate, non discriminatorie, necessarie e proporzionali. Si dovrebbero peraltro ricercare soluzioni, in compartecipazione con le federazioni sportive, al fine di elaborare soluzioni alternative ai sistemi di trasferimento condannati nella sentenza Bosman".

⁴¹ La generica esplicitazione del principio di proporzionalità è rinvenibile nell'art. 5, § 1 del Trattato UE secondo il quale: "La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità", ma il principio è rintracciabile in numerose disposizioni del medesimo Trattato. Cfr. CASUCCI, F.: *Il sistema giuridico "proporzionale" nel diritto privato comunitario*. Napoli (2001), p. 13 ss. La proporzionalità è verifica che coinvolge necessariamente elementi di raffronto omogenei e comparabili; ha, dunque, valenza sul piano quantitativo ed è destinata ad operare in sede di valutazione della liceità dell'atto di autonomia assumendo così un ruolo fondamentale non soltanto nell'interpretazione contrattuale, ma anche nel delicato controllo di meritevolezza delle clausole contrattuali e dell'intero assetto negoziale. Il principio non ha unicamente portata pubblicistica ma, in base alle indicazioni della Corte di Giustizia, è applicabile anche a manifestazioni di

In ultima analisi, il concetto di equilibrio è stato lo spunto dal quale hanno preso abbrivio una serie di considerazioni che paiono essere approdate ad un primo traguardo. Siffatto controllo di proporzionalità, a ben vedere, si erge come elemento di equilibrio imprescindibile nel rapporto tra la pretesa di autoregolamentazione cui aspira il fenomeno sportivo e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive stabilite in ambito comunitario. Il principio fa pendere l'ago della bilancia in favore dei regolamenti sportivi quando questi siano espressione dei valori specifici dello *sport* che non siano realizzabili diversamente, mentre opera a favore delle prerogative dell'uomo-atleta quando le esigenze dello *sport* possono avverarsi in maniera più misurata, riequilibrando così la relazione ogni volta che si determini una eccessiva compressione dei valori fondamentali dell'ordinamento⁴².

II. VINCOLO SPORTIVO, INDENNITÀ DI FORMAZIONE E TUTELA DEL GIOVANE ATLETA.

La valenza sociale del fenomeno sportivo di cui s'è dato conto non può non coinvolgere anche questioni più propriamente connesse alla educazione e alla tutela dei giovani atleti. L'ambito comunitario si è dimostrato particolarmente sensibile al tema come testimonia, non soltanto il già citato art. 165 TFUE, ma anche il "Libro bianco sullo *sport*" che ne risalta il pregio d'essere fenomeno sociale ed economico d'importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall'Unione europea: un ruolo importante per lo *sport* quale veicolo per promuovere la pace e la comprensione fra le nazioni e le culture e l'istruzione dei giovani⁴³.

autonomia privata ed è destinato ad influire sulla validità delle norme inserite negli atti di autonomia delle Federazioni sportive. In materia si rinvia a, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile*, cit., p. 379 ss.; ID.: "Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti", in *Rass. dir. civ.* (2001), 2, p. 334 ss.; DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale*, cit., p. 237 ss.; CANNIZZARO, E., *Il principio della proporzionalità nell'ordinamento internazionale*. Milano (2000), *passim*; CASUCCI, F.: *Il sistema giuridico "proporzionale"*, cit., p. 378 ss.; LANZILLO, R.: *La proporzione fra le prestazioni contrattuali*. Padova (2003), *passim*; POLIDORI, S.: "Principio di proporzionalità e disciplina dell'appalto", in *Rass. dir. civ.* (2004), p. 686 ss.; D'ALESSANDRO, E.: "Principio di proporzionalità comunitaria e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia", in *Giust. civ.* (1997), I, p. 2521 ss. Sul concetto di proporzionalità associato al fenomeno sportivo, BASTIANON, S.: "Da Bosman a Bernard", cit., p. 712 ss.; DI NELLA, L.: "Costituzionalità della giustizia sportiva", cit., spec. p. 76 e 84; LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità", cit., p. 100 ss.; COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport", cit., p. 29 ss.; RIPA, L.: "La responsabilità oggettiva", cit., p. 167 ss.

⁴² Cfr. DI NELLA, L.: "Costituzionalità della giustizia sportiva", cit., p. 84.

⁴³ *Libro bianco sullo sport*, Bruxelles, 11 luglio 2007, COM(2007) 391 def., punto 1. Sempre in ambito europeo, questa valenza pedagogica dello *sport* è stata evidenziata anche altrove: "I programmi della Comunità europea per la gioventù mirano tra l'altro a promuovere

Questo approccio, per certi versi programmatico, del documento non gli ha impedito di denunciare svolte allarmanti che sta imboccando il fenomeno sportivo contemporaneo, che sempre più spesso si trova ad affrontare “nuove minacce e sfide emerse nella società europea, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il *doping*, il razzismo, la violenza, la corruzione e il riciclaggio del denaro”⁴⁴. Sembra abbastanza evidente che questa dimensione educativa sia insidiata da logiche volte alla mercificazione dell'atletismo che hanno finito col coinvolgere anche i giovani sportivi che, per quanto già sottolineato, dovrebbero essere quantomeno preservati dall'esasperazione di certi meccanismi⁴⁵.

l'integrazione dei giovani mediante un'educazione informale, e che in questo contesto le attività sportive sono un mezzo utile e non un fine e sottolineano che le attività sportive dei giovani possono avere un valore pedagogico e altresì promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione, la solidarietà e la tolleranza”, Risoluzione del Consiglio e dei Ministri della gioventù, 17 dicembre 1999, in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C 8 del 12 gennaio 2000. A medesima considerazione sono pervenuti il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea quando hanno designato il 2004 quale “Anno europeo dell'educazione attraverso lo *sport*” sottolineando alcuni obiettivi dell'iniziativa: “a) sensibilizzare gli istituti di insegnamento nonché le organizzazioni sportive all'esigenza di cooperare allo scopo di sviluppare l'educazione attraverso lo *sport* e la sua dimensione europea, tenuto conto del grandissimo interesse che i giovani nutrono per ogni forma di *sport*; b) trarre vantaggio dai valori trasmessi attraverso lo *sport* per lo sviluppo delle conoscenze e competenze che consentono soprattutto ai giovani di sviluppare capacità fisiche e la volontà a compiere sforzi a livello personale, nonché capacità sociali come il lavoro in gruppo, la solidarietà, la tolleranza e il *fair-play* in un ambito multiculturale; c) promuovere la consapevolezza del contributo positivo delle attività di volontariato in un'educazione informale, in specie dei giovani; d) promuovere il valore educativo della mobilità e degli scambi degli studenti soprattutto in un ambiente multiculturale attraverso l'organizzazione di incontri sportivi e culturali nel quadro delle attività scolastiche; e) incoraggiare lo scambio di buone pratiche sul ruolo che lo *sport* può svolgere nei sistemi educativi per promuovere l'inclusione sociale dei gruppi sfavoriti; f) creare un migliore equilibrio tra attività intellettuali e fisiche nella vita scolastica e incoraggiare lo *sport* nelle attività scolastiche; g) prendere in considerazione i problemi connessi all'istruzione dei giovani sportivi di entrambi i sessi che partecipano a competizioni sportive”. Infine, si consideri anche quanto stabilito nel Consiglio europeo di Nizza, 7-10 dicembre 2000, per il quale si rimanda alla nota n. 10.

⁴⁴ *Libro bianco sullo sport*, Bruxelles, 11 luglio 2007, COM(2007) 391 def., punto 1. Si continua dicendo (punto 4.5) che “in particolare, lo sfruttamento dei giovani giocatori è un fenomeno costante, e il problema più serio riguarda i bambini che non vengono selezionati per le gare e sono abbandonati in un paese straniero, e che così scivolano spesso in una posizione irregolare che ne favorisce l'ulteriore sfruttamento. Sebbene nella maggior parte dei casi questo fenomeno non rientri nella definizione legale della tratta di esseri umani, si tratta comunque di un fenomeno inaccettabile alla luce dei valori fondamentali riconosciuti dall'UE e dai suoi Stati membri, oltre a essere contrario ai valori dello *sport*”.

⁴⁵ Vi sono una miriade di esempi, soprattutto nel calcio, di grandi *clubs* europei che hanno fatto “razzia” di giovani calciatori con la promessa di facili guadagni. Ultimo in ordine di tempo è il caso del sedicenne Gianluca Scamacca, calciatore che militava nel settore giovanile della A.S. Roma e uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano, che ha ceduto alle lusinghe del Psv Eindhoven che garantirà al ragazzo una ingaggio a salire di €

Senza tirare in ballo le realtà più avvilenti legate a quella che è stata addirittura definita “nuova tratta di schiavi”⁴⁶, pare che tale situazione sia in qualche modo favorita da norme dei regolamenti federali che prevedono una serie di limitazioni alla libertà del giovane di formarsi come atleta, fino anche a disciplinare l’attribuzione di somme di danaro in favore del sodalizio sportivo di formazione, senza la quale non è possibile il suo trasferimento in un altro club.

Ovviamente, le regole cui si fa riferimento non possono essere unico paradigma di un sistema che, soprattutto in alcuni *sports* come il calcio, pretende *standards* di preparazione sempre più elevati da parte di sportivi sempre più giovani, ma sono comunque indice di una qual certa patrimonializzazione delle loro *performance*. Sicché, sembra doverosa una analisi delle norme richiamate volta a comprendere eventuali profili di invalidità nel momento in cui le stesse intersecano i principi che fondano l’ordinamento giuridico.

1. Vincolo sportivo e indennità di formazione in generale.

La tendenza alla monetizzazione dell’esercizio sportivo giovanile è incoraggiata tutt’ora dalla presenza nei regolamenti delle federazioni sportive italiane del c.d. “vincolo sportivo”⁴⁷, ovvero sia quel legame che obbliga

70.000,00 a stagione, ODDI, F.: “Roma, ora è ufficiale: Scamacca ha firmato con il Psv Eindhoven, in <http://www.gazzetta.it/CalcioMercato/09-01-2015/roma-ora-ufficiale-scamacca-ha-firmato-il-psv-eindhoven-baby-fenomeno-under-17-giovanissimi-scudetto-100437671680.shtml>.

⁴⁶ Ci si riferisce alle testimonianze che provengono dal continente africano che raccontano di bambini strappati alle loro famiglie con la promessa di facili guadagni nel mondo del calcio che poi finiscono col diventare manodopera a basso costo nelle mani della criminalità organizzata, PISAPIA, L.: “Giovani calciatori africani strappati alle famiglie: la nuova tratta degli schiavi”, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/28/giovani-calciatori-africani-strappati-alle-famiglie-nuova-tratta-degli-schiavi/211173/>.

⁴⁷ In tema di vincolo sportivo si rinvia a, AA.VV.: *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, (a cura di P. MORO). Pordenone (2002), *passim*; MORO, P.: “Natura e limiti del vincolo sportivo”, in *Riv. dir. econ. sport* (2002), p. 67 ss.; LUBRANO, E.: “Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata?”, nota a Trib. Padova, ord. 28 luglio 2005, in www.giustiziasportiva.it (2005), f. 3, p. 1 ss.; INDRACCOLO, E.: “L’indennità di formazione degli atleti nell’ordinamento italo-comunitario”, in *Rass. dir. econ. sport* (2011), 2, p. 237; COLUCCI, M.: “Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli”, in *Riv. dir. econ. sport*. (2011), 1, p. 13; CIARROCCHI, A.: “L’evoluzione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti e il suo influsso sulla crisi economica del calcio”, in *Riv. giur. lav.* (2004), 1, p. 55. Per quanto riguarda invece la qualificazione del vincolo questa ha impegnato per lungo tempo la dottrina italiana che ha variamente tentato di inquadrarlo giuridicamente. Per una panoramica dei vari orientamenti dottrinali circa la qualificazione del vincolo sportivo si rimanda a, ZINNARI, D.: “Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo”, in www.giustiziasportiva.it,

l'atleta a prestare la propria attività unicamente a favore del sodalizio che ne ha chiesto il tesseramento. L'istituto ha da sempre destato seri dubbi di legittimità, tanto che la l. 23 marzo 1981, n. 91 sulle "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" ne ha disposto l'abolizione⁴⁸. Questa soppressione, tuttavia, non ha interessato alcune categorie di sportivi per i quali siffatte costrizioni permangono⁴⁹, seppur in evidente contrasto con una serie di principi che fanno seriamente riflettere circa la validità⁵⁰ delle regole federali che ancora preservano l'istituto⁵¹. A ciò non vale neanche replicare che il vincolo sia giustificato dalla autonomia dell'ordinamento sportivo, stimato che quest'ultimo non è una "riserva indiana" inespugnabile dai principi fondamentali dell'ordinamento generale⁵². Pertanto, in una logica

(2005), f. 3, p. 41 ss. La lettura più attenta sembra quella che lo identifica come effetto del tesseramento dell'atleta, ovvero sia di quell'operazione complessa in ordine alla quale l'atleta diviene parte di due distinti rapporti bilaterali (atleta-società e atleta-federazione sportiva), LEPORE, A.: "Rapporti e responsabilità tra sodalizi sportivi e atleti. Il tesseramento sportivo quale ipotesi di collegamento negoziale", in *Rass. dir. econ. sport* (2008), p. 293 ss., secondo il quale tra l'accordo società/associazione-atleta e l'atto di tesseramento della federazione è riscontrabile un collegamento negoziale di tipo funzionale. Così, il vincolo nasce anche dalla esigenza di giustificare la relazione che lega lo sportivo al proprio club, in considerazione del fatto che tale istituto conserva la sua forza coercitiva esclusivamente per una serie di atleti che, non essendo professionisti, non possono essere parte di un contratto di lavoro subordinato, COLUCCI, M.: "Gli atleti italiani", cit., p. 16.

⁴⁸ Secondo l'art. 16, comma 1, l. n. 91 del 1981: "Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società".

⁴⁹ Prendendo ad esemplificazione il mondo del calcio, come si vedrà, tale vincolo permane per i c.d. "giovani di serie" (art. 33 NOIF) e, in maniera ancora più limitante, per il calciatore c.d. "giovane dilettante" (art. 32 NOIF).

⁵⁰ Si veda, nota n. 5, quanto detto a proposito della natura negoziale delle regole sportive.

⁵¹ Da più parti si è messo in risalto come il vincolo sportivo a tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo sia contrario ad una serie di principi come: il diritto ad esercitare liberamente l'attività sportiva (art. 1, l. n. 91 del 1981), il diritto ad esprimere la propria personalità nell'ambito delle formazioni sociali (art. 2 Cost.), il diritto alla parità di trattamento (art. 3 Cost.) nei confronti degli atleti professionisti per i quali il vincolo è stato abolito, il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) in quanto il vincolo comprime in maniera ingiustificata la possibilità di concludere contratti di lavoro, la libertà di associazione (art. 18 Cost.), il diritto di recedere dalla associazione (art. 24 c.c.). Cfr. MORO, P.: "Natura e limiti", cit., p. 73; LUBRANO, E.: "Vincolo sportivo pluriennale", cit., p. 4 ss.; AMATO, P.: "Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi", in AA.VV. *Vincolo sportivo e indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, (a cura di M. COLUCCI e M.J. VACCARO). Roma (2010), p. 74; INDRACCOLO, E.: "L'indennità di formazione", cit., p. 255 ss.

⁵² Le parole sono di MORO, P.: "Natura e limiti", cit., p. 76. Si veda anche quando detto nelle note nn. 13 e 14 circa i rapporti tra ordinamento giuridico e fenomeno sportivo.

volta al superamento della “reificazione” dell’atleta, ovverosia quella condizione dello sportivo che ne faceva vera e propria *res societatis*⁵³, sembra sempre più anacronistico continuare a custodire certi meccanismi che sono manifesta esemplificazione del dominio che il *club* poteva esercitare sul proprio tesserato⁵⁴.

Attualmente, il vincolo riguarda soltanto coloro i quali esercitino l’attività sportiva in forma dilettantistica⁵⁵ e alcune categorie di giovani atleti. Tuttavia, il primo riferimento normativo da vagliare non è una regola sportiva, bensì l’art. 6, l. n. 91 del 1981 che, al primo comma, dispone che nel caso di primo contratto da professionista “deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile”. Il secondo comma, invece, prevede che “alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all’addestramento e formazione tecnica dell’atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta”.

⁵³ Cfr. Cass., 4 aprile 1998, n. 3500, in *Nuova giur. civ. comm.* (1999), 3, II, p. 170 ss., con nota di BASILE M. e TAMPONI M., “Cessione di atleta e azione redibitoria”.

⁵⁴ Cfr. INDRACCOLO, E.: “L’indennità di formazione”, cit., p. 241 ss., secondo il quale è errato sostenere che il *club* sia “proprietario” o “possessore” del cartellino, ossia di quel documento personale che rappresenta, sia il diritto fondamentale dell’atleta a svolgere la pratica sportiva, sia il “vincolo di appartenenza” di quest’ultimo ad un determinato sodalizio. Pertanto, il trasferimento degli atleti non avviene per mezzo di negozi aventi ad oggetto la cessione del cartellino del giocatore, ma il trasferimento dell’atleta avviene attraverso la cessione del contratto di lavoro sportivo, ovvero di altro negozio atipico nel caso in cui il contratto non sia riconducibile entro lo schema del contratto di lavoro.

⁵⁵ Diversi sono gli esempi di vincoli per i dilettanti, considerato anche che poche federazioni sportive in Italia prevedono il professionismo dei propri atleti (per esempio, calcio, pugilato, basket, tennis e golf). Per ciò che riguarda i calciatori dilettanti, come si vedrà, il vincolo sportivo li lega al *club* che ha provveduto al tesseramento fino al 25° anno di età. Per i ciclisti dilettanti l’art. 6, comma 6, Statuto della Federazione Ciclistica Italiana prevede che “la durata del vincolo sportivo degli atleti è fissato nella misura massima di quattro anni”. Ancora più stringenti sono le norme dello Statuto della Federazione Italiana Baseball e Softball che all’art. 12 comma, 2 prevede che: “Il vincolo sportivo degli atleti presso le società inizia con il tesseramento dell’anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell’anno in cui viene compiuto il 32° anno per le donne ed il 38° anno per gli uomini ed è sottoscritto dagli stessi nel rispetto dei regolamenti e delle norme federali”. All’opposto, v’è l’esempio della Federazione Italiana Sport Invernali che ha abolito ogni tipo di vincolo e così anche qualsiasi tipo di indennità in caso di trasferimento dell’atleta presso altra associazione sportiva. Per una panoramica più completa di rinvia a, AA.VV.: *Vincolo sportivo e indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, cit., *passim*.

In altre parole, la norma sancisce che l'atleta che si sia formato nelle squadre giovanili di un sodalizio sportivo affiliato ad una delle leghe professionistiche non è libero di stipulare il primo contratto di lavoro con altro sodalizio sportivo che non sia quello che ha provveduto al suo addestramento. Viceversa, nell'ipotesi in cui la società sportiva non eserciti tale diritto o nel caso in cui l'atleta si sia formato nelle squadre giovanili di una associazione sportiva militante in un campionato dilettantistico, costui potrà firmare il suo primo contratto professionistico soltanto dietro il pagamento, da parte della società contraente, di una somma di denaro a titolo di premio di addestramento o indennità di formazione in favore del *club* nel quale ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. L'esempio del calcio italiano: il vincolo sportivo e le indennità di formazione nella regolamentazione della FIGC.

Le federazioni sportive si sono adeguate al contenuto della disciplina sopra richiamata attraverso una serie di regole che a vario titolo hanno previsto esempi di vincolo sportivo e di indennità di formazione. Si prenderà ad esemplificazione l'esperienza della FIGC, poiché è la federazione che annovera il maggior numero di tesserati in Italia e che quindi offre la più ampia casistica anche a livello di giurisprudenza sportiva. Lo scopo, come già anticipato, è quello di vagliare le regole sportive che impongono tali limitazioni alla pratica del giovane atleta, valutando in un secondo momento se queste siano in linea con libertà e principi di matrice comunitaria, in ordine a quel gioco di equilibri di cui si diceva in premessa.

Secondo le norme organizzative interne (NOIF) della FIGC i calciatori possono essere qualificati come "professionisti", "non professionisti" o "giovani". L'appartenere ad una delle prime due figure dipende sostanzialmente dalla categoria nella quale milita l'atleta, se professionistica⁵⁶ oppure in una di quelle organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND)⁵⁷.

⁵⁶ Serie A, Serie B e Lega Pro.

⁵⁷ Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria o Terza Categoria. In realtà la suddivisione tra "dilettanti" e "professionisti" non è così perentoria in quanto in dottrina da tempo si discorre del c.d. professionista di fatto, ovvero sia dello sportivo che si colloca idealmente in una zona grigia tra il dilettantismo e il professionismo, in quanto la sua pratica sportiva riveste caratteristiche dell'uno e dell'altro. Sul tema si veda, INDRACCOLO, E.: "Il contratto di lavoro con il professionista di fatto", in AA.VV. *Manuale di diritto dello sport*, cit., p. 214; ID.: "Invalidità delle sanzioni a carico del "professionista di fatto": note a margine del caso Hubner", in *Rass. dir. econ. sport* (2010), 1, p. 214; ID.: *Rapporti e tutele*, cit., *passim*; AA.VV.: *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit., *passim*; REALMONTE, F.: "L'atleta professionista e l'atleta dilettante", in *Riv. dir. sport.* (1997), p. 371 ss.

Al contrario, l'attributo di "giovane" è legato esclusivamente ai dati anagrafici del calciatore. Le norme organizzative interne definiscono "giovani" i calciatori che abbiano compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Il calciatore "giovane" è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di trasferirsi in altro *club* senza che il sodalizio d'origine abbia diritto ad alcuna prestazione (art. 31 NOIF).

Ben più esigente è il vincolo che queste regole riservano per i c.d. "giovani dilettanti", ovvero i calciatori che dal compimento del quattordicesimo anno di età possono assumere un vincolo, con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati, che perdura fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Costoro assumeranno la qualifica di "non professionista" al compimento anagrafico del diciottesimo anno (art. 32 NOIF)⁵⁸.

Infine, di particolare interesse è la posizione dei c.d. "giovani di serie" che sono calciatori che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che assumono tale qualifica nel momento in cui sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche (art. 33, comma 1, NOIF). Questi atleti soggiacciono ad un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età⁵⁹. Nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie", la società per la quale costui è tesserato ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore "professionista" di durata massima triennale (art. 33, comma 2, NOIF)⁶⁰.

⁵⁸ Secondo l'art. 106, comma 1, NOIF i calciatori "giovani dilettanti" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi: a) rinuncia da parte della società; b) svincolo per accordo; c) inattività del calciatore; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore; f) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista"; g) svincolo per decadenza del tesseramento.

⁵⁹ I calciatori "giovani di serie" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel caso di rinuncia da parte della società o di svincolo per accordo (art. 106, comma 2, NOIF).

⁶⁰ Sempre secondo l'art. 33, comma 2, NOIF, nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore "giovane di serie", entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello *status* di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società.

Tuttavia, i calciatori “giovane di serie”, tesserati a titolo definitivo, possono acquisire la qualifica di calciatore “professionista” ben prima dello spirare del proprio vincolo, in quanto è concessa loro la possibilità di stipulare un contratto professionistico con la società di appartenenza, di durata triennale⁶¹ o quinquennale⁶², già al compimento del sedicesimo anno di età (art. 33, comma 3, NOIF). Questa facoltà di anticipare l'acquisizione della qualifica di calciatore “professionista” può essere attuata anche per mezzo di accordi preliminari di contratto che hanno efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso (art. 105, comma 3 *bis* NOIF)⁶³.

Per quanto riguarda, invece, le norme federali in materia di indennità di formazione tecnica, esse distinguono il “premio di preparazione”, il “premio di addestramento e formazione tecnica” e il “premio alla carriera”.

Nella fattispecie, l'art. 96 NOIF stabilisce che le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla/e società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” calcolato sulla base di un parametro⁶⁴, che è raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche, e sulla base di un coefficiente che cresce in ragione della categoria, dilettantistica o professionistica, in cui milita la società che richiede il tesseramento. Vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

⁶¹ Se il calciatore “giovane di serie” è minorenni e quindi l'ipotesi riguarda calciatori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ma non ancora il diciottesimo anno di età.

⁶² Se il calciatore “giovane di serie” è maggiorenne, ossia si versa nell'ipotesi in cui l'atleta abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ma non sia ancora spirato il vincolo che lo lega alla società di appartenenza.

⁶³ Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere. In questi casi lo *status* di professionista si acquisisce nel momento in cui si produrranno gli effetti del contratto definitivo e dunque dall'inizio della stagione sportiva successiva alla firma dell'accordo preliminare.

⁶⁴ Tale parametro è aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita.

Tabella premi di preparazione (parametro € 541,00)								
Categoria	Penultima società				Ultima società			
	coeff	penultima società	penale	Totale	coeff	ultima società	penale	totale
3ª Categoria	0,40	216,40	32,46	248,86	0,60	324,60	48,69	373,29
2ª Categoria	0,80	432,80	64,92	497,72	1,20	649,20	97,38	746,58
1ª Categoria	1,30	703,30	105,50	808,80	1,70	919,70	137,96	1.057,66
Promozione	1,70	919,70	229,93	1.149,63	2,30	1.244,30	311,08	1.555,38
Eccellenza	2,00	1.082,00	270,50	1.352,50	3,00	1.623,00	405,75	2.028,75
Serie D	2,50	1.352,50	338,13	1.690,63	3,50	1.893,50	473,38	2.366,88
II Divisione	3,30	1.785,30	624,86	2.410,16	4,70	2.542,70	889,95	3.432,65
I Divisione	4,50	2.434,50	852,08	3.286,58	6,50	3.516,50	1.230,78	4.747,28
Serie B	6,50	3.516,50	1.758,25	5.274,75	8,50	4.598,50	2.299,25	6.897,75
Serie A	7,50	4.057,50	2.028,75	6.086,25	10,50	5.680,50	2.840,25	8.520,75
Categoria	Unica società (premio intero)							
	coeff	unica società	penale	Totale				
3ª Categoria	1	541,00	81,15	622,15				
2ª Categoria	2	1.082,00	162,30	1.244,30				
1ª Categoria	3	1.623,00	243,45	1.866,45				
Promozione	4	2.164,00	541,00	2.705,00				
Eccellenza	5	2.705,00	676,25	3.381,25				
Serie D	6	3.246,00	811,50	4.057,50				
II Divisione	8	4.328,00	1.514,80	5.842,80				
I Divisione	11	5.951,00	2.082,85	8.033,85				
Serie B	15	8.115,00	4.057,50	12.172,50				
Serie A	18	9.738,00	4.869,00	14.607,00				

65

Per altro verso, l'art. 99 NOIF dispone che a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, il sodalizio che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuto a corrispondere, alla società per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo la seguente tabella⁶⁶:

⁶⁵ La tabella si riferisce alla stagione sportiva 2013/2014, i valori sono espressi in Euro. Con “coeff” vengono indicati i coefficienti, parziali e totali, stabiliti per ciascuna categoria. Si sottolinea, inoltre, che le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega (art. 96, comma 1, NOIF).

⁶⁶ La tabella ancora non tiene conto della recente riforma dei campionati professionistici che a partire dalla stagione calcistica 2014-2015 prevede una Campionato di Lega Pro con

Tabella premi di addestramento e formazione tecnica		
Età 21 anni e precedenti		
	1^a, 2^a, 3^a Categoria	Serie D, Eccellenza, Promozione
Serie A	€ 44.000	€ 93.000
Serie B	€ 26.000	€ 62.000
I divisione	€ 13.000	€ 26.000
II divisione	€ 8.000	€ 16.000
Età da 22 a 25 anni		
Serie A	€ 31.000	€ 83.000
Serie B	€ 16.000	€ 41.500
I divisione	€ 8.000	€ 16.000
II divisione	€ 5.500	€ 8.000

67

In ultimo, l'art. 99 *bis* NOIF prevede anche un c.d. "premio alla carriera" da riconoscere alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile pari a € 18.000 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante" nelle ipotesi in cui: il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A, oppure un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con la qualifica di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella *Under 21*.

3. Da Bosman al caso Bernard.

Come evidenziato, la disciplina vigente in materia di trasferimento di calciatori è stata sensibilmente influenzata dalla sentenza Bosman; nello specifico, sono venute meno le regole delle federazioni nazionali che imponevano, in caso di cessione di un atleta professionista alla scadenza del suo contratto di lavoro sportivo, il pagamento di una indennità di trasferimento in favore del sodalizio cedente. Sicché, conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori, una volta scaduto il contratto di lavoro fra sodalizio e atleta, quest'ultimo può ritenersi

un'unica divisione suddivisa in tre gironi da venti squadre (e non più Lega Pro I^a Divisione e Lega Pro II^a Divisione).

⁶⁷ Così, per esempio, se un giocatore ventenne, precedentemente tesserato per un sodalizio militante nel campionato di Eccellenza, stipula il primo contratto da professionista con un club di Serie B, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al primo € 62.000.

“svincolato” e quindi libero di negoziare a proprio piacimento le condizioni del suo nuovo contratto di lavoro.

Non sempre viene tributato giusto risalto alla circostanza che la sentenza fa medesime considerazione nei confronti delle indennità di formazione, in particolare, quando dispone che l'art. 45 del Trattato “osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione”⁶⁸. Di conseguenza, il legislatore italiano è intervenuto per depennare dall'art. 6, l. n. 91 del 1981 ogni riferimento a “premi di preparazione o promozione” nelle ipotesi di trasferimento del calciatore professionista in scadenza di contratto⁶⁹.

Tuttavia, questo contesto non è stato di ostacolo al mantenimento in vita di tali indennità di addestramento e formazione tecnica per tutti coloro, dilettanti e giovani sportivi, che non fossero atleti professionisti e le norme della FIGC vagliate in precedenza ne sono eloquente dimostrazione⁷⁰.

Gli argomenti sono stati al centro di una recente sentenza della Corte di Giustizia⁷¹ avente ad oggetto la regola della federazione calcistica francese⁷²

⁶⁸ Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punto 114.

⁶⁹ Il legislatore è intervenuto col d.l. 20 settembre 1996, n. 485 che ha sostituito l'art. 6, l. n. 91 del 1981 con la versione odierna della norma, già esaminata. La previgente disciplina così disponeva: “Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli *sport*”.

⁷⁰ In sostanza, il legislatore italiano ha mediato le indicazioni della giurisprudenza comunitaria con le regole del fenomeno sportivo ed ha sostituito una disciplina sportiva “economica” che limitava la libera circolazione degli atleti professionisti, con una disciplina meramente “sportiva” che, viceversa, si riferisce solamente ai giovani atleti dilettanti e premia coloro i quali li abbiano fatti maturare, AGRIFOGLIO, G.: “Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto d'incontro tra ordinamenti”, in *Eur. dir. priv.* (2011), 1, p. 280.

⁷¹ Corte Giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, 1, p. 181 con nota di SIOTTO, F.: “La libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso Bernard”. Il caso è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale, si veda, COLUCCI, M.: “La sentenza Bernard della Corte di Giustizia analisi e prospettive”, in AA.VV. Vincolo sportivo e indennità di formazione, cit., p. 31 ss.; ID.: “Gli atleti italiani”, cit., p. 24 ss.; BASTIANON, S.: “Da Bosman a Bernard”, cit., p. 710 ss.; CROTTI M.T.: “Indennità di

che imponeva al *joueur espoir*, ovvero sia un giocatore “promessa” di età compresa tra i sedici e i ventidue anni assunto quale tirocinante da un sodalizio professionistico, di sottoscrivere, al termine del suo addestramento, un contratto come calciatore professionista proposto dal *club* che l'avesse formato. In caso di rifiuto del calciatore, veniva inibita a costui la possibilità di sottoscrivere un contratto con altra società francese per il periodo di tre anni, salvo il benestare scritto della stessa società di formazione⁷³. Non era previsto alcun regime risarcitorio, tuttavia la società formatrice disponeva della possibilità di proporre un'azione nei confronti del *joueur espoir*, secondo le norme del Codice del lavoro francese⁷⁴, al fine di ottenere la condanna del giocatore al risarcimento del danno per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dalle regole sportive.

Nel 1997 Olivier Bernard, giovane calciatore francese, firmava un contratto di formazione della durata di tre anni con la squadra di calcio dell'Olympique Lyonnais. In concomitanza con la scadenza di tale periodo di apprendistato, il sodalizio francese offriva a Bernard un contratto come calciatore professionista, ma costui rifiutava e accettava la proposta economicamente più vantaggiosa della squadra inglese del Newcastle United F.C. Di contro, l'Olympique Lyonnais decideva di citare in giudizio davanti ai giudici francesi, sia Bernard, che il Newcastle United F.C., chiedendo, sulla base delle norme lavoristiche citate, il risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di sottoscrivere il primo contratto da professionista con la società che lo aveva addestrato⁷⁵.

formazione e libera circolazione dei giovani calciatori professionisti”, in *Dir. rel. ind.* (2010), 3, 890 ss.; AGRIFOGLIO, G.: “Diritto comunitario”, cit., p. 278; INDRACCOLO, E.: “L'indennità di formazione”, cit., p. 261.

⁷² Nello specifico, l'art. 23 della *Charte du football professionnel*.

⁷³ Nella ipotesi in cui, invece, la società formatrice non avesse effettuato alcuna proposta al *joueur espoir* al termine del suo periodo di formazione, allora costui era considerato libero di sottoscrivere un contratto da professionista con una società di sua scelta e senza che la società di formazione potesse pretendere alcunché a titolo di indennità di addestramento.

⁷⁴ Il vecchio art. 122-3-8 del Codice del lavoro secondo il quale: “*Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. [...] La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi*” (Salvo accordo delle parti, il contratto a tempo determinato non può essere risolto anteriormente alla scadenza del termine se non in caso di colpa grave, di forza maggiore o di risoluzione anticipata. La violazione di tali disposizioni da parte del lavoratore fa sorgere il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio subito).

⁷⁵ L'Olympique Lyonnais, in qualità di attore, chiedeva un risarcimento del danno di € 53.357,16 equivalente alla retribuzione che il giocatore avrebbe percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto offertogli dal sodalizio francese. Per certi versi analoga è la vicenda di un giovane calciatore tredicenne i cui genitori, in qualità di rappresentanti legali, firmavano un contratto preliminare di lavoro con il F.C. Barcelona, che obbligava le parti a stipulare il definitivo al compimento del suo diciottesimo anno di età. Questo *precontratto*

La lite giungeva fino alla *Cour de Cassation* che decideva di sospendere la causa principale e di rimettere la questione davanti alla Corte di Giustizia, poiché se è pur vero che la regola sportiva controversa non vietava formalmente ad un giovane giocatore di concludere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, questa produceva l'effetto di impedirgli o, comunque, dissuadere il medesimo dal concludere un siffatto contratto, potendo la violazione di tale disposizione esporlo al pagamento di un risarcimento del danno. Ciò configurava una possibile restrizione al principio di libera circolazione dei lavoratori che induceva la *Cour* a porre un duplice quesito interpretativo: in primo luogo, si chiedeva al giudice comunitario se questo principio fosse d'ostacolo ad una disposizione nazionale in forza della quale un giocatore "promessa" sia esposto alla condanna al risarcimento del danno qualora concluda, al termine del periodo di formazione, un contratto come calciatore professionista con una società che non fosse quella che l'ha addestrato, ma altra di diverso Stato membro; secondariamente, qualora tale ostacolo fosse stato accertato, si domandava se tale restrizione all'ambito di applicazione del suddetto principio fosse giustificata dalla necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori.

In merito alla prima questione, la Corte dà conferma alla circostanza che un'attività sportiva che riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come nel caso dell'attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti, ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 45 TFUE e seguenti, che mirano ad agevolare l'esercizio di attività di qualsiasi tipo nel territorio dell'Unione⁷⁶.

prevedeva, inoltre, una clausola penale in caso di inadempimento molto elevata, pari a € 3.489.000. Tuttavia, al raggiungimento della maggiore età, il giocatore firmava con il R.C.D. Espanyol, nei confronti del quale la parte non inadempiente avanzava la pretesa del pagamento della penale. Il caso arrivava all'attenzione del *Tribunal Supremo* (STS 5 febbraio 2013) che dichiarava la nullità del contratto preliminare di lavoro, sulla base dei principi di protezione dell'interesse superiore del minore e del libero sviluppo della sua personalità (art. 10 Cost. sp.), in quanto deve essere il minore, quale soggetto interessato, a dover compiere da sé certe scelte strettamente personali nel momento in cui acquisisce la capacità di agire. Sul caso si veda, DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: "La invalidez de los precontratos celebrados por los representantes legales de los menores para la práctica del deporte profesional (a propósito de la STS de 5 de febrero de 2013)", in *Diario La Ley* (2013), n. 8047, p. 1 ss., secondo il quale la soluzione a cui perviene il *Tribunal Supremo* è corretta e si spiega anche per le circostanze del caso concreto che prevedevano una penale sproporzionata che comprometteva gravemente la possibilità per il giovane di effettuare una libera scelta professionale. Si sottolinea anche che, qualora il *precontrato* di lavoro avesse previsto una clausola penale funzionalizzata a risarcire i costi di formazione dell'atleta sostenuti dal *club*, allora il contratto avrebbe potuto considerarsi lecito, previa autorizzazione giudiziale alla stipula del medesimo; una soluzione, pertanto, che può dirsi sostanzialmente in linea con le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia a proposito del caso Bernard.

⁷⁶ Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punti 28 e 33.

Così, disposizioni nazionali che ostacolano o dissuadano un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, dall'abbandonare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione costituiscono ostacoli a questa libertà. Si rileva, oltremodo, che un regime come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore "promessa" è tenuto, al termine del suo periodo di formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadare il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Un siffatto regime, se è pur vero che non impedisce formalmente al giocatore di sottoscrivere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, rende tuttavia meno interessante l'esercizio di tale diritto⁷⁷.

Evidenziata l'illegittimità dalla regola nazionale francese, la Corte si dedica alla seconda questione; si ribadisce l'importanza del controllo di proporzionalità delle regole sportive che, ove siano d'ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, possono essere ammesse solamente qualora perseguano uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e siano giustificate da motivi imperativi d'interesse generale. In tal caso, occorre che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo e non ecceda quanto necessario per conseguirlo⁷⁸.

Per quanto attiene allo *sport* professionistico, l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori è considerato legittimo dalla Corte, stimata anche la notevole importanza sociale che riveste l'esercizio sportivo. Al fine di valutare se le regole controverse siano idonee a realizzare questi scopi, oppure li trascendano, occorre tener conto delle specificità dello *sport* in generale e del gioco del calcio in particolare, al pari della loro funzione sociale ed educativa. A tal riguardo, si conferma che la prospettiva di percepire una indennità di formazione è idonea a incoraggiare le società a scovare e formare calciatori di talento⁷⁹, anche se i ricavi di tali investimenti hanno natura aleatoria, atteso che le società sopportano costi per tutti i giovani giocatori tesserati, laddove solamente una parte di essi sarà destinata ad approdare al professionismo⁸⁰.

Mentre la sentenza Bosman faceva discendere da tale indeterminatezza l'impossibilità per le indennità di formazione di costituire mezzo idoneo a

⁷⁷ Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punti 34, 35, 36 e 37.

⁷⁸ Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punto 104, si veda nota n. 39; Corte di Giustizia, sentenza Bernard, cit., punto 38.

⁷⁹ Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punti 41. Il passo riprende le parole della sentenza Bosman al punto 108.

⁸⁰ Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punto 42.

finanziare l'attività sportiva⁸¹, la sentenza Bernard capovolge l'argomento rimarcando che le società potrebbero essere addirittura scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non possano ottenere il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui un giocatore perfezioni, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale in particolare per le piccole società, si dice, che provvedono alla formazione di giovani giocatori e i cui investimenti operati a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello *sport*⁸².

In conclusione, un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Tuttavia, un siffatto sistema deve anche essere idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la maturazione, tanto dei futuri giocatori professionisti, quanto di quelli che non lo diverranno mai⁸³.

Sicché, la misura controversa della federazione francese, che prevedeva un risarcimento del danno al quale il giocatore interessato si esponeva per effetto dell'inadempimento ai propri obblighi contrattuali ed il cui importo prescindeva dai costi effettivi di formazione sostenuti dalla società medesima, va certamente al di là di quanto necessario ai fini dell'incoraggiamento dell'ingaggio e della formazione di giovani giocatori, nonché del finanziamento di tali attività⁸⁴.

⁸¹ Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punto 109, secondo la quale: "Tuttavia, essendo impossibile prevedere con certezza l'avvenire sportivo dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicano all'attività professionistica, le dette indennità si caratterizzano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti sia i giovani che non diventeranno mai tali. Ciò considerato, la prospettiva di ricevere indennità del genere non può svolgere un ruolo determinante nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori né costituire un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto nel caso delle società calcistiche di piccole dimensioni".

⁸² Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punto 44.

⁸³ Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punto 45.

⁸⁴ Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punto 48.

III. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IL CONFRONTO TRA LE REGOLE FEDERALI E LA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DELLO *SPORT*.

La risultanze del caso Bernard fanno emergere quale importanza la Corte di Giustizia abbia tributato alla specificità dello *sport* in generale e in particolare alla sua funzione sociale ed educativa, tanto che l'incoraggiare la formazione dei giovani atleti è stato ritenuto, non soltanto scopo legittimo compatibile con le norme del Trattato, ma anche metro di paragone per il *test* di proporzionalità delle regole controverse⁸⁵.

Nonostante questa peculiarità del fenomeno sportivo abbia avuto una tale rilevanza nella strutturazione delle motivazioni addotte nella sentenza, i giudici di Lussemburgo avrebbero potuto fare un passo ulteriore in direzione della definitiva consacrazione dello *sport* giovanile nella disciplina comunitaria attraverso il riferimento diretto all'art. 165 TFUE. Viceversa, la sentenza Bernard ancora connette il confronto tra le regole federali e le norme di matrice europea alla circostanza che le prime riguardino una attività sportiva di tipo economico, al fine di vagliare possibili restrizioni al principio di libera circolazione dei lavoratori europei. Tuttavia, nel caso di sportivi giovani o dilettanti e, perciò, nel caso di una attività di matrice prettamente volontaristica, si sarebbe potuta giustificare l'estensione dell'ambito di applicazione del diritto comunitario facendo un richiamo più esplicito ai profili europei dello *sport* e alla sua funzione sociale ed educativa di cui all'art. 165 TFUE⁸⁶. Se, difatti, l'esercizio sportivo degli atleti non professionisti è materia che interessa le norme del Trattato⁸⁷, il riferimento normativo col quale confrontare le sue specificità non potrà che essere l'art. 165 TFUE, se

⁸⁵ Se ne percepisce l'importanza anche nelle Conclusioni dell'Avvocato generale E. Sharpston al caso Bernard di legge come (punto 47): "D'altro lato, in Europa, il calcio professionistico non è solo un'attività economica, ma anche una questione di considerevole importanza a livello sociale. Dal momento che è generalmente percepito come collegato e condividente molte delle virtù dello *sport* a livello amatoriale, c'è un vasto consenso pubblico sul fatto che la formazione e l'ingaggio di giovani calciatori debba essere incoraggiato più che scoraggiato".

⁸⁶ Cfr. COLUCCI, M.: "La sentenza Bernard della Corte di Giustizia analisi e prospettive", in AA.VV. Vincolo sportivo e indennità di formazione, cit., p. 37. Senza contare, poi, che già la sentenza Meca Medina, di qualche anno anteriore, aveva evidenziato come il carattere puramente sportivo della misura non sottragga dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che eserciti l'attività da essa disciplinata, il cui esercizio è comunque sottoposto a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni comunitarie.

⁸⁷ Art. 6 TFUE, secondo il quale: "L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e *sport*".

per di più si valuta che la disposizione è inserita in un contesto in cui si parla di educazione, volontariato, integrità fisica e morale degli atleti più giovani⁸⁸.

Anche questa ultima parte della disamina, pertanto, sarà volta a collaudare l'equilibrio nel rapporto tra principi comunitari e prerogative del fenomeno sportivo giovanile che però, a differenza delle ipotesi già vagliate in cui lo sportivo era anche lavoratore subordinato, sembra fin da subito più stabile in ragione del fatto che gli uni e le altre sono indirizzati nel senso di una dimensione non squisitamente economica dello *sport*⁸⁹.

1. L'invalidità del vincolo dei "giovani dilettanti" e dei "giovani di serie": i casi Camilleri e Pacilli.

Se nelle ipotesi considerate il controllo sulla proporzionalità delle misure federali deve essere effettuato in ragione dell'obiettivo di incoraggiare l'addestramento di giovani atleti, allora le regole sportive che si andranno a vagliare non potranno eccedere, né nel senso di una smisurata costrizione nella relazione tra giovani e sodalizio di formazione, ma neanche nel verso di una sorta di "liberismo" sfrenato che non riconosca i giusti meriti a chi abbia provveduto alla loro maturazione.

Alla luce di ciò, non si può non continuare ad esprimere un fermo dissenso per un istituto, quello del vincolo sportivo, ormai vetusto e desueto, tanto che ne rimane traccia solamente nelle regole della federazione calcistica italiana e greca⁹⁰. Al di là dei già segnalati profili di invalidità nel confronto

⁸⁸ Oltretutto, il confronto con il principio della libera circolazione dei lavoratori *ex art.* 45 TFUE, che fa divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, limita inevitabilmente l'analisi alle ipotesi in cui la regolamentazione sportiva federale impedisca alla persona di rispondere ad una offerta concreta di lavoro proveniente da un sodalizio di un diverso Stato membro, cosa che, al contrario, il riferimento all'art. 165 TFUE non pare implicare. Lo stesso dicasi per il principio di libera circolazione dei cittadini europei dell'art. 21 TFUE, che comporta il diritto di circolare e, così, di praticare liberamente lo *sport* all'interno del territorio comunitario; un eventuale confronto con siffatte libertà significherebbe comunque restringere l'esame ad ipotesi in cui le misure interne, a prescindere dal valore economico dell'attività, ostacolano la libertà del cittadino europeo di muovere verso un altro Stato membro.

⁸⁹ Se si analizzano i casi vagliati dalla Corte di Giustizia fin dal caso *Donà* si può agevolmente constatare come il confronto tra disciplina comunitaria e regole sportive è stato sempre nel segno di una valenza economica dettata dal fatto che si stesse trattando di ipotesi in cui gli sportivi non erano semplicemente tali, ma anche lavoratori subordinati.

⁹⁰ La sentenza *Bosman* ha definitivamente abbattuto il vincolo per gli atleti professionisti in ragione della sua contrarietà ai principi comunitari in tema di libera circolazione dei lavoratori. A tal proposito v'è chi considera come tale abolizione del vincolo possa essere estesa anche nelle categorie dilettantistiche, Cfr. FERRARO, M.: "La natura giuridica del vincolo sportivo", in *Riv. dir. sport.*, 1987, p. 3 ss.

coi principi fondanti l'ordinamento giuridico italiano, il riconoscimento diretto da parte del Trattato della funzione sociale ed educativa dello *sport* fornisce lo spunto per rilevare come le regole che ancora preservano tale istituto sportivo possono costituire una restrizione alla sua realizzazione.

Senza dubbio lo è il vincolo previsto per i "giovani dilettanti" dall'art. 32 NOIF, in ragione della sua durata eccessiva che si prolunga fino al venticinquesimo anno di età del calciatore⁹¹. Il passo successivo è quello di sottoporre la misura al *test* proporzionalità, procedendo innanzitutto all'individuazione dell'obiettivo che essa intende conseguire, fino a verificarne la legittimità attraverso il confronto con le norme del Trattato. In questa ipotesi si fa una certa difficoltà a distinguere quale sia lo scopo sotteso alla regola, in considerazione del legame così dilatato nel tempo al quale è sottoposto il "giovane dilettante". Detto ciò, non si vede altra alternativa se non quella di scorgere nella misura sportiva *de qua* l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo dei settori giovanili delle squadre associate alla LND, il cui sforzo è premiato con la garanzia di vedere i propri ragazzi "incatenati" al *club* fino ad una età nella quale hanno superato abbondantemente il loro periodo di maturazione.

In verità, questo vincolo non si giustifica se non con ragioni di tipo esclusivamente economico, considerato che molto spesso i sodalizi dilettantistici, proprio grazie a questa misura, si sentono autorizzati a pretendere denari in ipotesi di trasferimento dei propri atleti e in alcuni casi a pretenderli anche da questi ultimi dietro la promessa di essere svincolati: il risultato è quello di creare un mercato illegale dei giovani calciatori dilettanti⁹². Sicché, lo scopo della norma sembra cedere di fronte alla prova della sua legittimità, nel momento in cui è messo a confronto con la funzione che il Trattato riserva allo *sport*. Anche qualora si volesse, con enorme sforzo di fantasia, intendere la norma come volta all'implementazione dei vivai calcistici, le restrizioni alla realizzazione della finalità sociale ed educativa del

⁹¹ La funzione sociale ed educativa del calcio dilettantistico è evidentemente minata da un legame di così lunga durata che non ha niente a che vedere con propositi volti alla implementazione delle scuole calcio. In Italia non si è liberi di giocare al calcio nemmeno nelle categorie più infime della Lega dilettanti, tanto che le costrizioni che derivano dal vincolo sportivo inducono moltissimi giovani addirittura ad abbandonare l'attività sportiva perché, per esempio, legati ad un ambiente sportivo che non li soddisfa. Cfr. BORGIONI L. e CECIONI A.: "Prigionieri del calcio", in http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/04/03/news/prigionieri_del_calcio-82632187/?ref=HREC1-6.

⁹² INDRACCOLO, E.: "L'indennità di formazione", cit., p. 240 ss., ove si evidenzia la circostanza che la federazione è un'associazione di società/associazioni sportive e ciò chiarisce il motivo per il quale, malgrado si siano segnalati innumerevoli profili di invalidità, nei regolamenti permanga tutt'oggi tale strumento atto alla creazione di un mercato di giovani atleti, visto che i regolamenti federali sono redatti nell'interesse dei soggetti federati, ovverosia i sodalizi sportivi.

calcio giovanile potrebbero essere giustificate soltanto se le misure adottate risultassero proporzionate a questo proposito. Tuttavia, visto il perdurare del vincolo ben oltre la fase di formazione del “giovane dilettante” e stimate le derive che ne possono scaturire, la clausola negoziale può dirsi tutto fuorché proporzionata e risulta, pertanto, essere nulla⁹³.

Per ciò che concerne i “giovani di serie” sembra, invece, che la prima parte dell’art. 33, comma 2, NOIF non possa dirsi limitativa di prerogative irrinunciabili della disciplina comunitaria, dato che impone loro un vincolo decisamente più adeguato, fino al diciannovesimo anno di età, tale da permettere ai sodalizi di prepararli al grande salto nel mondo del professionismo calcistico.

Viceversa, crea qualche difficoltà in più la seconda parte del medesimo articolo che prevede una ulteriore coercizione alla quale è sottoposto l’atleta, che viene messo in posizione di soggezione rispetto al diritto del *club* di appartenenza di imporgli la stipula del suo primo contratto da professionista. Il beneficio del *club* sembra essere d’ostacolo alla realizzazione della funzione sociale ed educativa che dovrebbe contraddistinguere il calcio dei giovani, in considerazione del fatto che questi soggiacciono al volere della propria società in un momento spartiacque della propria carriera sportiva nel quale dovrebbero essere lasciati liberi di fare scelte differenti, anche non dettate necessariamente da interessi patrimoniali, senza la perdurante minaccia di subire le sanzioni previste dalle norme federali; così, per esempio, accettare l’offerta di lavoro di un sodalizio più prestigioso o che comunque garantisca un ambiente lavorativo più stimolante, se non l’offerta di un *club* più vicino ai propri affetti o ancora, per certi versi paradossalmente, essere liberi di decidere che la strada del calcio professionistico non costituisca la propria vocazione lavorativa⁹⁴.

⁹³ Cfr COLUCCI, M., “La sentenza Bernard della Corte di Giustizia”, cit., p. 46, secondo il quale, volendo applicare il principio stabilito dalla sentenza Bernard al caso italiano con riferimento ai “giovani dilettanti”, la disciplina federale portebbe essere ritenuta legittima in funzione dello scopo della tutela dei vivai, ma, dal compimento del diciottesimo anno di età in poi, senz’altro sproporzionata e irragionevole relativamente alla eccessiva durata del vincolo.

⁹⁴ È vero che, in queste ipotesi, il giovane è proiettato verso il suo primo impiego e ciò lo attrae inevitabilmente verso libertà di stampo più prettamente economico, quale quella della libera circolazione dei lavoratori dell’art. 45 TFUE e quindi il confronto con esso pare essere scontato. Tuttavia, considerato che il “giovane di serie” rimane un dilettante finché non stipula il suo primo contratto da professionista, non sembra peregrina l’opportunità di confrontare le prerogative del calcio evidenziate nell’art. 33 TFUE anche con un interesse di tipo esistenziale, quale la funzione sociale ed educativa dello *sport* cui fa riferimento l’art. 165 TFUE. A tal proposito, si rimanda alla sentenza STS 5 febbraio 2013 che ha deciso un caso paragonabile a quello Bernard sulla base dei principi di protezione dell’interesse superiore del minore e del libero sviluppo della sua personalità, si veda nota n. 75.

Anche in queste ipotesi, le restrizioni alla realizzazione della funzione *ex art.* 165 TFUE potrebbero essere giustificate soltanto ove le misure adottate risultino proporzionate al proposito sotteso alla regola, che pare essere quello dello stimolo alla crescita dei giovani calciatori dietro la promessa che i più meritevoli saranno obbligati a stipulare il primo contratto sportivo con il *club* che ha provveduto al loro sviluppo. Tuttavia, la regola in questione non sembra essere quella che, tra le alternative possibili, pregiudica al minimo le prerogative dello *sport* giovanile. Probabilmente, risulterebbe più bilanciata una misura che preveda per il “giovane di serie”, non l’obbligo di stipulare, al termine del periodo di formazione, il primo contratto da professionista con la società nella quale è maturato, bensì la possibilità di farlo con altra società dietro il pagamento di una indennità di formazione. In questa maniera, permarrrebbe inalterato l’incentivo rappresentato dalla eventualità di incassare questo denaro, senza pregiudicare, tuttavia, la libertà di scelta del giovane calciatore. Potrebbe essere considerata una ben magra consolazione l’idea di ottenere l’indennità, sulla cui quantificazione si dirà a breve, al pari della prospettiva di perdere un potenziale campione, nondimeno la circostanza non può essere considerata una valida motivazione per vessare così profondamente la libera determinazione del giovane⁹⁵.

Questa sembra anche la via tracciata dal caso Bernard che probabilmente suggestiona certe considerazioni, anche valutata la circostanza che il vincolo al quale era sottoposto il *joueur espoir* è molto simile a quello del nostrano “giovane di serie”. Difatti, la sentenza, pur dedicandosi con maggiore attenzione all’aspetto economico della questione ed in particolare a eventuali limiti posti alla libera circolazione dei lavoratori, sembra comunque guardare con un certo disfavore a siffatti privilegi concessi al sodalizio calcistico.

L’esperienza italiana annovera due casi simili a quello Bernard, che hanno visto protagonisti altrettanti “giovani di serie” che decidevano di accettare l’offerta di sodalizi associati a federazioni calcistiche di altri Stati membri.

Il primo è quello di Vincenzo Camilleri, “giovane di serie” tesserato con la Reggina Calcio S.p.A. che veniva deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, poiché, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del *club* a non partecipare ad una competizione ufficiale per motivi personali, senza

⁹⁵ Tuttavia, non si deve sottovalutare la possibilità per le società calcistiche di ripararsi da tale eventualità tramite gli strumenti concessi dagli artt. 33, comma 3 e 105, comma 3 *bis*, NOIF che permettono di offrire un contratto da professionista al giovane che abbia compiuto sedici anni. Oltremodo, nella sentenza Bernard non vengono valutati metodi di finanziamento alternativi come, per esempio, l’attuazione di sgravi fiscali in favore dei *clubs* che investono nella formazione degli atleti o l’istituzione di un fondo di perequazione finanziato dalle istituzioni sportive e dalle società sportive in ragione del fatturato prodotto, AMATO, P., “Il vincolo sportivo e le indennità di formazione”, cit., p. 89.

dare alcuna ulteriore comunicazione alla società di appartenenza si recava a Londra per valutare l'offerta del Chelsea F.C., per poi non fare più ritorno presso il centro sportivo della società calabrese. Il comportamento veniva ritenuto dal giudice sportivo in contrasto "con quanto disposto dall'art. 33 NOIF che prescrive un particolare vincolo per i 'giovani di serie' finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati"⁹⁶. Malgrado la FIGC non avesse concesso il nulla osta al trasferimento, il *club* inglese dava seguito all'ingaggio del calciatore poiché, nelle more del giudizio sportivo, la *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), d'imperio, procedeva al rilascio del *transfert* internazionale, considerando illegittimo il diritto d'opzione concesso ai sodalizi italiani dalla regola federale in questione⁹⁷. Ciò nonostante, il giovane veniva condannato a due mesi di squalifica per condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS)⁹⁸.

⁹⁶ Commissione Disciplinare Nazionale, sentenza del 13 ottobre 2008, CU n. 25/CDN, in www.fgc.it. Nella motivazione si legge come risulti pacifico che, dopo aver ottenuto dal presidente della Reggina Calcio l'autorizzazione a non partecipare alla gara Reggina-Lecce per motivi personali e senza dare alcuna ulteriore comunicazione alla società di appartenenza, Vincenzo Camilleri si recava a Londra accompagnato dalla madre, accettando l'invito del Chelsea F.C. per sentire la proposta economica e il programma sportivo che il *club* inglese aveva intenzione di proporre al ragazzo. Successivamente, il giovane non faceva più ritorno al centro sportivo della società Reggina e non partecipava agli allenamenti, né agli impegni agonistici derivanti dal tesseramento allora in essere. Il comportamento tenuto dal deferito risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 33 NOIF che prescrive un particolare vincolo per i "giovani di serie" finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati. Vincolo che, secondo la Commissione, è risultato frustrato dal comportamento del calciatore che non si è più presentato presso la propria società ed ha, di fatto, rifiutato di allenarsi e di disputare le gare del campionato in corso.

⁹⁷ *Single Judge of the Players' Status Committee*, 23 ottobre 2007, in www.fifa.com. Le regole federali che concedono al *club* il diritto di cui all'art. 33, comma 2, NOIF venivano considerate dalla FIFA illegittime, in quanto limitano la libertà del giocatore e determinano un ingiustificato affievolimento dei suoi diritti nei confronti della società sportiva di appartenenza.

⁹⁸ Si legge in sentenza che la tutta la vicenda è accaduta quando ancora il calciatore non aveva compiuto i sedici anni di età ed in costanza del tesseramento con la società Reggina quale "giovane di serie"; per tale motivo, ad avviso della Commissione, risulta irrilevante la circostanza che si fosse perfezionato l'ingaggio del calciatore da parte del *club* londinese, o la possibilità di considerare il diritto contemplato dall'art. 33 NOIF quale diritto potestativo ad ottenere il primo contratto da professionista da parte del giovane di serie che abbia compiuto gli anni sedici. Per questi motivi Camilleri veniva ritenuto responsabile "solamente" per la violazione dell'art. 1 CGS e così, avuto riguardo all'obiettivo gravità dei fatti e tenuto conto dell'età del deferito, si riteneva equo contenere la sanzione nella misura dei due mesi di squalifica.

Il secondo episodio riguarda Mario Pacilli, al tempo dei fatti “giovane di serie” della Ternana Calcio S.p.A., anch'egli deferito per violazione degli artt. 1 CGS e 33, comma 2, NOIF⁹⁹. La vicenda è interessante: nella stagione sportiva 2006/2007 Marco Pacilli, collazionando venticinque presenze in prima squadra nell'ambito del Campionato Professionistico di Serie C1, matura il diritto alla stipula del primo contratto professionistico *ex* art. 33, comma 3, NOIF¹⁰⁰. Sin dal conseguimento del diritto al contratto, all'atto della disputa della sua tredicesima partita con la prima squadra, il giocatore faceva valere le proprie ragioni, ma ciò non era sufficiente a persuadere la società umbra a formulargli una offerta contrattuale. Solamente al termine della stagione calcistica, nel giugno del 2007, la Ternana proponeva un contratto triennale con remunerazione pari a quella minima stabilita dagli accordi di categoria. Ritenuta questa proposta inadeguata, Pacilli lasciava il ritiro estivo e firmava un contratto biennale con il F.C. Chiasso 2005 S.A., società di Serie B Svizzera, dopo aver ottenuto il *trasfert* internazionale a seguito di una vertenza decisa, anche in questo caso, dalla FIFA. La Commissione Disciplinare Nazionale, di contro, condannava Pacilli a una squalifica di due mesi e al pagamento di una sanzione pecuniaria, in quanto il suo comportamento ritenuto elusivo del vincolo di cui all'art. 33, comma 2, NOIF.

Contro tale decisione veniva proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Federale della FIGC la quale annullava la sanzione¹⁰¹. Secondo il giudice sportivo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 33 NOIF contengono due ipotesi in apparente contrasto che vanno esaminate congiuntamente, al fine d'una loro migliore comprensione. Nel secondo comma si sancisce il “diritto”, in capo alla società, di stipulare il primo contratto professionistico con il tesserato in possesso dello *status* di “giovane di serie”, mentre il terzo comma prevede il “diritto”, in favore del calciatore, di ricevere un contratto da sportivo professionista quando maturino le condizioni previste dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 33 NOIF. La Corte individua la *ratio* della norma nella opportunità di consentire alla società l'utilizzo di una professionalità che essa stessa ha contribuito a far nascere ed al giovane calciatore la possibilità di trovare un primo impiego da professionista, dando così l'avvio alla sua carriera. Fatte queste valutazioni, si conclude dicendo che

⁹⁹ Commissione Disciplinare Nazionale, sentenza del 22 febbraio 2011, CU n. 59/CDN, in www.figc.it.

¹⁰⁰ Il calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;

¹⁰¹ Corte di Giustizia Federale, sentenza del 9 maggio 2011, CU n. 273/CGF, in www.figc.it.

“appare evidente che i due diritti sanciti dall’art. 33 NOIF debbono essere contemperati e nessuno dei due può prevalere sull’altro in quanto incidono su situazioni non coercibili dei due soggetti beneficiati”. Sicchè, l’unica possibilità di farli convivere è quella di lasciarli ad una libera negoziazione che va attuata nel rispetto reciproco dei due diritti, aventi pari dignità, in ossequio alla libertà di dar vita ad un rapporto di lavoro.

Come sottolienato in dottrina, l’illogicità delle ragioni addotte è evidente in considerazione del fatto che se esiste in favore di entrambi i soggetti il diritto alla conclusione del contratto, specularmente esisterà anche un obbligo della controparte a prestare il consenso, sicché la volontà di chi ha interesse alla stipula potrà essere sempre una volontà imposta¹⁰². Il tentativo, poco riuscito, pare essere quello di trovare una giustificazione ad una regola sportiva che, per i motivi già esposti e per quanto rilevato anche in ambito FIFA, non può che essere misura sproporzionata e, dunque, clausola negoziale nulla, in attesa e nella speranza che un nuovo caso Camilleri o Pacilli venga portato al più presto all’attenzione della Corte Giustizia.

2. L’indennità di formazione: uno su mille ce la fa.

Anche le misure previste in materia di indennità di formazione possono essere vagliate in ragione dell’art. 165 TFUE. In effetti, lo si è già sottolienato del resto, il pericolo è quello che certe esasperazioni, sia nel verso di una eccessiva mercificazione delle *performance* dei giovani atleti, sia nell’altro, opposto, di un iniquo riconoscimento dei meriti ascrivibili ai sodalizi di formazione, comportino una restrizione ai valori sociali ed educativi che l’ambito comunitario riconosce allo *sport*.

Come comprovato dai passaggi dalla sentenza Bernard, un sistema che imponga il pagamento di un’indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, il suo primo contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato dall’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Di certo, non parrebbe incentivare l’implementazione dei vivai un sistema che preveda, in

¹⁰² INDRACCOLO, E.: “L’indennità di formazione”, cit., p. 259 ss., che sottoliena anche come una soluzione differente sarebbe percorribile soltanto ove si riesca a dimostrare che i due commi attribuiscono ai soggetti un diritto di prelazione. Se così fosse l’atleta sarebbe tenuto ad accettare il primo contratto professionistico proposto dalla società di formazione, solamente nel caso di parità di condizioni offerte da società sportive terze. Tuttavia, si conclude, tale soluzione non sembra coerente con il dato testuale delle regole federali in questione. Critico sulla soluzione proposta dalla Corte anche COLUCCI, M.: “Gli atleti italiani”, cit., p. 30 ss.

caso di trasferimento dell'atleta, il riconoscimento di un mero rimborso delle spese sostenute al sodalizio che ha provveduto alla crescita del giocatore. Occorre anche considerare che all'interno della moltitudine di ragazzi che si dedicano alla pratica calcistica, solamente una limitatissima parte di loro avrà le qualità, non necessariamente tecnico-atletiche, per sfondare nel mondo dei professionisti. Tuttavia, per tutti gli altri che rimangono, per così dire, nell'ombra del calcio "minore" o che decidono di abbandonare l'attività, c'è comunque un costo che il sodalizio deve sostenere. Ecco perchè, un sistema può dirsi realmente proporzionato allo scopo descritto solamente ove tenga nelle debite considerazioni gli oneri sopportati dalle società per la maturazione, tanto dei futuri giocatori professionisti, quanto di quelli che non lo diverranno mai¹⁰³.

Da questo punto di vista l'esempio del "Regolamento sullo *status* e i trasferimenti dei calciatori" della FIFA, che disciplina i trasferimenti dei calciatori appartenenti a federazioni diverse¹⁰⁴, sembra decisamente in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia¹⁰⁵.

Il suo art. 20 dispone che alla/e società che provvedono alla formazione del calciatore¹⁰⁶ deve essere corrisposta un'indennità di formazione nel caso in cui: a) il calciatore firma il suo primo contratto da professionista, b) in occasione di ogni singolo trasferimento ad altra società appartenente a diversa federazione fino alla stagione in cui il calciatore compie il suo

¹⁰³ Così, l'indennità di formazione deve essere adeguata ai costi effettivi sostenuti dalla società di formazione in base a criteri predeterminati e deve distribuirsi in maniera proporzionale fra le società che hanno provveduto alla maturazione del giovane, cfr. COLUCCI, M., "La sentenza Bernard della Corte di Giustizia", cit., p. 47.

¹⁰⁴ La disciplina stabilita dal Regolamento FIFA non si sovrappone a quella delle misure interne alla FIGC in quanto è lo stesso art. 1 del Regolamento a sottolineare come questo contenga regole generali e vincolanti relative allo *status* e all'idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a federazioni differenti. Il trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla medesima federazione, invece, è disciplinato da norme specifiche emanate dalla federazione competente. Tuttavia è lo stesso Regolamento a stabilire una serie di principi guida cui le norme delle singole federazioni devono attenersi.

¹⁰⁵ Di questo avviso anche COLUCCI, M., "La sentenza Bernard della Corte di Giustizia", cit., p. 44.

¹⁰⁶¹⁰⁶ L'Allegato n. 4 del medesimo Regolamento specifica che la formazione e l'istruzione di un calciatore si svolge tra i dodici e i ventitre anni. In linea generale, l'indennità di formazione deve essere corrisposta fino al ventitreesimo anno di età per la formazione ricevuta fino all'età di ventuno anni, a meno che non risulti evidente che un calciatore abbia già terminato il suo periodo di formazione prima dell'età di ventuno anni. In quest'ultimo caso, l'indennità di formazione deve essere corrisposta fino al termine della stagione in cui il calciatore compie ventitre anni, con l'intesa che il calcolo dell'ammontare dell'indennità dovuta si baserà sugli anni compresi tra i dodici anni e l'età in cui si appura che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.

ventitreesimo anno di età¹⁰⁷. La società per la quale l'atleta viene tesserato è tenuta a corrispondere questa indennità a tutte le società per le quali costui è stato precedentemente tesserato e che hanno contribuito alla sua formazione a partire dalla stagione del suo dodicesimo compleanno.

Ovviamente, la somma da corrispondere è calcolata in modo proporzionale tenendo conto del periodo di formazione che il calciatore ha trascorso in ciascuna società. In linea generale, il principio in base al quale calcolare l'indennità è quello della valutazione dei costi che sarebbero stati sostenuti dalla società di destinazione qualora questa avesse provveduto da sola alla formazione dello sportivo. Al fine della loro quantificazione, le varie federazioni nazionali devono classificare le loro società in un massimo di quattro categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei giocatori¹⁰⁸. I costi relativi alla formazione corrispondono all'importo necessario per formare un calciatore per un anno¹⁰⁹, moltiplicato per un "fattore calciatore" medio, che indica il rapporto tra il numero dei calciatori che bisogna formare per ottenere un calciatore professionista. I costi di formazione, che sono stabiliti su base confederale¹¹⁰ per ciascuna categoria di società, vengono aggiornati alla fine di ogni anno solare. Così, per esempio, le indennità di formazione dovute da un sodalizio, appartenente alla *Union des Associations Européennes de Football* (UEFA) o alla *Confederación sudamericana de Fútbol* (CONMEBOL), che intende tesserare un calciatore di altra federazione sono le seguenti:

Confederazione	Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV
UEFA	€ 90.000	€ 60.000	€ 30.000	€ 10.000
CONMEBOL	USD 50.000	USD 30.000	USD 10.000	USD 2.000

111

¹⁰⁷ Nel caso *sub b*), sempre l'Allegato n. 4 del Regolamento stabilisce che nel caso di trasferimenti successivi del calciatore professionista, l'indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla società precedente del calciatore in relazione al periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.

¹⁰⁸ Per esempio, nazioni di grande tradizione calcistica che investono molto nei settori giovanili, (Italia, Germania, Francia, Inghilterra o Spagna) annoverano tutte e quattro le categorie di *clubs*, mentre, per esempio, paesi come Bulgaria, Bosnia e Finlandia hanno solamente *clubs* di terza e quarta categoria.

¹⁰⁹ Ovviamente, l'indennità di formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della società di destinazione, moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla stagione del dodicesimo compleanno alla stagione del ventunesimo compleanno del calciatore.

¹¹⁰ *Union des Associations Européennes de Football* (UEFA), *Asian Football Confederation* (AFC), *Confederation Africaine de Football* (CAF), *Confederation of North, and Central America and Caribbean Association Football* (CONCACAF), *Confederación sudamericana de Fútbol* (CONMEBOL), *Oceania Football Confederation* (OFC).

¹¹¹ Così, per esempio, se una squadra italiana intende tesserare un giocatore diciottenne che si è formato in un *club* bulgaro di terza categoria fin dalla età di dodici anni dovrà

Sempre le norme FIFA, all'art. 21 del Regolamento, prevedono anche un c.d. "meccanismo di solidarietà". Se un calciatore professionista si trasferisce prima della scadenza del suo contratto, una quota pari al 5% (ad eccezione dell'indennità di formazione) di qualsiasi compenso corrisposto alla società per cui era precedentemente tesserato deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà alla/e società che hanno provveduto alla formazione e all'istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il dodicesimo e il ventitreesimo anno di età ed è distribuito sulla base dei parametri stabiliti dallo stesso Regolamento all'Allegato n. 5.

Un sistema di questo tipo sembra collimante con l'idea di *sport* che viene patrocinata dalle istituzioni comunitarie. Viceversa, la disciplina della FIGC sopra segnalata non pare tenere in adeguata considerazione certe istanze volte alla gratificazione degli sforzi compiuti da chi intende il calcio giovanile come opportunità per una alternativa sociale, prima che una "fabbrica" di nuovi Messi e Cristiano Ronaldo. Sarebbe auspicabile, anche per questa materia, che la *governance* del calcio italiano si decidesse ad aggiornare la propria regolamentazione.

corrispondere al sodalizio straniero un totale di € 130.000 a titolo di indennità di formazione che viene così calcolato: € 40.000 (€ 10.000 x 4) per il periodo compreso tra il dodicesimo e il quindicesimo anno di età (in base all'Allegato n. 4 del Regolamento FIFA difatti i costi di formazione per le stagioni tra il dodicesimo e il quindicesimo compleanno, ovvero quattro stagioni, sono calcolati in base ai costi di formazione stabiliti per le società di quarta categoria) + € 90.000 (€ 30.000 x 3) per il periodo compreso tra il quindicesimo e il diciottesimo anno di età (€ 30.000 per ognuna delle tre stagioni calcistiche).

